

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMPENSORIO DELLA VAL DI SOLE**

COMUNE DI CALDES

**REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
(con normativa igienico-sanitaria)**

Agosto 2004

(SB/Ww:REC-CALDES-AG 04.doc)

versione emendata in accoglimento delle osservazioni e proposte avanzate dalla
Amministrazione Comunale a firma del Sindaco (Prot. 3085 dd. 10.12.2002)

**VERSIONE EMENDATA IN CONFORMITA' AL PARERE DELLA CUP
DEL. N. 30 DEL 25.09.03**

**Atelier 14
Silvano Bassetti e Sergio Franchini, architetti
BOLZANO**

TITOLO 1° NORME GENERALI

CAPO I	NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2	Entrata in vigore del regolamento
Art. 3	Obbligo di conformità alle norme vigenti
Art. 4	Deroghe
Art. 5	Responsabilità del titolari, del committenti, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori.
Art. 6	Sanzioni ed ammende
CAPO II	DIRITTI DI INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI
Art. 7	Informazione ed accesso agli atti
CAPO III	NORME DI ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA
Art. 8	Sportello unico per l'edilizia
Art. 9	Certificato di destinazione urbanistica
Art. 10	Immobili o aree vincolati
Art. 11	Richiesta di documentazione integrativa
CAPO IV	DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
Art. 12	Definizione delle tipologie di intervento
Art. 13	Manutenzione ordinaria
Art. 14	Manutenzione straordinaria
Art. 15	Restauro
Art. 16	Risanamento conservativo
Art. 17	Ristrutturazione edilizia
Art. 18	Ristrutturazione urbanistica
Art. 19	Demolizione e ricostruzione
Art. 20	Nuova edificazione
Art. 21	Opere interne
Art. 22	Cambio di destinazione d'uso (senza opere o con opere)
Art. 23	Varianti in corso d'opera
CAPO V	DEFINIZIONI, INDICI E METODI DI MISURAZIONE
Art. 24	Indici urbanistici ed edilizi
Art. 25	Modalità di calcolo speciale a favore del risparmio energetico

TITOLO 2° REGIME AUTORIZZATORIO

CAPO I	TITOLI ABILITATIVI ALL'ATTIVITA' EDIFICATORIA E RELATIVE PROCEDURE
Art. 26	Disciplina degli interventi sul territorio
Art. 27	Condizioni di validità e di efficacia dei titoli abilitativi
Art. 28	Opere soggette a concessione edilizia
Art. 29	Opere soggette ad autorizzazione edilizia
Art. 30	Opere soggette a denuncia di inizio attività (DIA)
Art. 31	Opere non soggette a concessione, ad autorizzazione e a DIA
CAPO II	NORME PROCEDURALI
Art. 32	Modalità di presentazione degli atti

	(domanda di concessione, domanda di autorizzazione e deposito della DIA)
Art. 33	Procedura di concessione edilizia
Art. 34	Procedura di autorizzazione edilizia
Art. 35	Procedura della DIA
Art. 36	Documentazione tecnica di progetto
Art. 37	Modalità di redazione delle relazioni geologiche, geotecniche ed idrauliche e dei pareri di fattibilità
Art. 38	Formale comunicazione di inizio e fine lavori
Art. 39	Durata ed effetti della concessione
Art. 40	Durata ed effetti dell' autorizzazione
Art. 41	Durata ed effetti della DIA
Art. 42	Decadenza del titolo abilitativo
Art. 43	Onerosità della concessione, dell'autorizzazione e della DIA
CAPO III	COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 44	Attribuzioni e compiti della commissione edilizia
Art. 45	Commissione edilizia comunale - Composizione
Art. 46	Funzionamento della Commissione edilizia
CAPO IV	NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 47	Svolgimento dei lavori e vigilanza da parte dell' autorità comunale
Art. 48	Ultimazione dei lavori
CAPO V	MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI.
Art. 49	Cantieri
Art. 50	Obblighi da osservare in caso di interruzione dei lavori o di sopraelevazione di costruzione
Art. 51	Recinzioni
Art. 52	Demolizioni: difesa dalla polvere
Art. 53	Cantieri a lunga permanenza
CAPO VI	AGIBILITA'
Art. 54	Certificato di agibilità
Art. 55	Rilascio del certificato di agibilità
Art. 56	Dichiarazione di alloggio inagibile
Art. 57	Dichiarazione di alloggio antigienico

TITOLO 3° PIANI ATTUATIVI

CAPO I	STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Art. 58	Piani attuativi
Art. 59	Lottizzazione di aree a scopo edificatorio
Art. 60	Domanda di lottizzazione
Art. 61	Convenzione di lottizzazione
Art. 62	Procedimento di rilascio dell' autorizzazione alla lottizzazione
Art. 63	Cauzione

TITOLO 4° NORME IGIENICO EDILIZIE E TECNOLOGICHE

CAPO I	REQUISITI
Art. 64	Oggetto ed applicazione
Art. 65	Requisiti termici, igrometrici e difesa contro l'umidità
Art. 66	Requisiti aeroilluminazione

Art. 67	Requisiti acustici
Art. 68	Requisiti relativi ai servizi tecnologici
Art. 69	Requisiti relativi alla fruibilità
Art. 70	Requisiti in materia di scarichi
Art. 71	Requisiti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche

CAPO II AREE EDIFICABILI E NORME PER LE COSTRUZIONI

Art. 72	Salubrità dei terreni edificabili
Art. 73	Sistemazione dell'area
Art. 74	Salvaguardia da inquinamento elettromagnetico
Art. 75	Divieto al riuso di materiali
Art. 76	Intercapedini aerate
Art. 77	Parapetti
Art. 78	Gronde e pluviali
Art. 79	Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere
Art. 80	Marcia piede

CAPO III IGIENE EDILIZIA E REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

Art. 81	Campo di applicazione
Art. 82	Tipologia dei locali
Art. 83	Dimensioni dei locali
Art. 84	Deroghe
Art. 85	Caratteristiche degli alloggi
Art. 86	Servizi igienici
Art. 87	Cucine
Art. 88	Stanze da letto, locali adibiti a soggiorno
Art. 89	Soppalchi
Art. 90	Seminterrati ed interrati
Art. 91	Scale
Art. 92	Scale a chiocciola
Art. 93	Cavedi
Art. 94	Autorimesse
Art. 95	Dotazioni minime di parcheggio
Art. 96	Balconi, terrazze

CAPO IV REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 98	Apparecchi a gas.
Art. 99	Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto.
Art. 100	Installazione di apparecchi a gas negli alloggi
Art. 101	Divieto di installazione di apparecchi a gas.
Art. 102	Gas di petrolio liquefatto per uso domestico
Art. 103	Impianti a gas per cucine professionali e di comunità.
Art. 104	Norme di sicurezza ed esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto
Art. 105	Camino, canna fumaria e canna di esalazione.
Art. 106	Comignoli: tipi, altezze ed ubicazioni.

CAPO V ARREDO URBANO - DECORO - SEGNALETICA - RECINZIONI

Art. 107	Inserimento ambientale degli edifici
Art. 107/bis	Materiali per elementi esterni (serramenti, parapetti, rivestimenti, bow-window, ecc.).
Art. 108	Decoro degli spazi e tutela del verde
Art. 109	Sporgenze sulle vie e piazze pubbliche
Art. 110	Recinzioni
Art. 111	Passi carrai e portici
Art. 112	Indicatori stradali, apparecchi per i servizi collettivi.
Art. 113	Numero civico degli edifici

CAPO VI	CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI
Art. 114	Norme generali
Art. 115	Dimensioni e caratteristiche dei cartelli

TITOLO 5° NORME PER ATTIVITÀ' PRODUTTIVE- DEPOSITI

CAPO I	REQUISITI TECNICI ED IGIENICO SANITARI GENERALI
Art. 116	Norme generali
Art. 117	Isolamento
Art. 118	Altezze - Cubature e Superfici
Art. 119	Sistemazione dell'area esterna
Art. 120	Pavimentazione
Art. 121	Illuminazione naturale e superfici vetrate
Art. 122	Vie ed uscite di emergenza
Art. 123	Scale - Scale di sicurezza
Art. 124	Dotazione di servizi igienici per il personale
Art. 125	Caratteristiche dei servizi igienici
Art. 126	Docce e lavandini
Art. 127	Caratteristiche degli spogliatoi: superfici e dotazioni minime
Art. 128	Mense: caratteristiche
Art. 129	Illuminazione dei locali di lavoro
Art. 130	Areazione dei locali di lavoro
Art. 131	Riscaldamento
Art. 132	Locali di riposo

CAPO II	LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI.
Art. 133	Divieti - Deroghe

CAPO III	ATTIVITÀ' TERZIARIE E COMMERCIALI
Art. 134	Definizione
Art. 135	Altezze - superfici
Art. 136	Illuminazione naturale diretta
Art. 137	Illuminazione artificiale
Art. 138	Areazione naturale diretta
Art. 139	Areazione artificiale
Art. 140	Servizi igienici

TITOLO 6° SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

CAPO I	CLASSIFICAZIONE - MODALITÀ' OPERATIVE
Art. 141	Rifiuti urbani.
Art. 142	Rifiuti speciali
Art. 143	Rifiuti pericolosi
Art. 144	Usi vietati.
Art. 145	Rifiuti ingombranti beni durevoli
Art. 146	Aree per il posizionamento dei contenitori per rifiuti
Art. 147	Caratteristiche dei cassonetti e dei contenitori
Art. 148	Frazione organica putrescibile
Art. 149	Rifiuti non domestici

TITOLO 7° COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

CAPO I	COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE
Art. 150	Ricoveri per animali: procedure amministrative
Art. 151	Locali per la lavorazione e deposito degli alimenti ad uso zootecnico
Art. 152	Caratteristiche generali dei ricoveri
Art. 153	Stalle
Art. 154	Allevamenti familiari
Art. 155	Concimaie

TITOLO 8° NORME IGIENICO SANITARIO PER LA SALVAGUARDIA E LA GESTIONE DELLE ACQUE DESTINATA AL CONSUMO UMANO

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 156	Requisiti delle acque destinate al consumo umano
Art. 157	Disposizioni generali
Art. 158	Aree di salvaguardia delle risorse idriche
Art. 159	Zona di tutela assoluta
Art. 160	Zona di rispetto
Art. 161	Zone di protezione
CAPO II	NORME IGIENICHE PER LA COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI
Art. 162	Qualità dei materiali
Art. 163	Opere di captazione delle sorgenti
Art. 164	Opere di captazione da falde
Art. 165	Opere di derivazione da acque superficiali
Art. 166	Impianto di trattamento
Art. 167	Impianti di trasporto
CAPO III	SERBATOI E RETI DI DISTRIBUZIONE
Art. 168	Impianti di distribuzione
Art. 169	Serbatoi - Disposizioni generali
Art. 170	Reti di distribuzione - Disposizioni generali
Art. 171	Trattamento domestico dell'acqua potabile
Art. 172	Divieti o limitazioni all'uso dell'acqua potabile

TITOLO 9° STABILITA' E SICUREZZA

CAPO I	NORME GENERALI
Art. 173	Stabilità delle costruzioni
Art. 174	Edifici pericolanti
CAPO II	NORME ANTINCENDIO
Art. 175	Nulla osta dei Vigili del fuoco
Art. 176	Collaudo dei vigili del fuoco
Art. 177	Locali per materiali combustibili
Art. 178	Prevenzioni cautelative
CAPO III	CAUTELE PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 179	Cantieri

Art. 180	Cartello di cantiere
Art. 181	Pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità
Art. 182	Cautele contro i danni e le molestie
Art. 183	Scavi
Art. 184	Rinvenimenti e scoperte

TITOLO 10° TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN AGRICOLTURA

CAPO I	ANTIPARASSITARI
Art. 185	Modalità d'uso degli antiparassitari
Art. 186	Precauzioni nell'uso degli antiparassitari
Art. 187	Distanze e orari dei trattamenti
Art. 188	Trattamenti in vicinanza di strade e percorsi
Art. 189	Preparazione delle miscele
Art. 190	Lavaggio delle attrezzature
Art. 191	Circolazione su strade degli atomizzatori
Art. 192	Raccolta dei contenitori usati
Art. 193	Requisiti dei depositi di antiparassitari

TITOLO 11° RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 194	Riferimenti normativi
----------	-----------------------

TITOLO 1° NORME GENERALI

CAPO I NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- (1) Nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, il Comune disciplina attraverso il presente regolamento tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica e in applicazione delle leggi nazionali e provinciali vigenti in materia, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

Art. 2

Entrata in vigore del regolamento

- (1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi di legge, come previsto dall'art. 52 della legge regionale 4.1.1993, n. 1 e dall'art. 97 del TULROC approvato con DPGR 27.2.1995, n. 4/L e s.m. ed int.
- (2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie a quelle qui contenute o con esse incompatibili.

Art. 3

Obbligo di conformità alle norme vigenti

- (1) Ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia deve conformarsi al presente Regolamento e agli strumenti urbanistici comunali (PRG, PGTIS e rispettivi piani attuativi), rispettando tutte le normative tecniche vigenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene e sanità, tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, tutela dei disabili e tutela della sicurezza.
- (2) L'intervento è consentito soltanto se il progetto è conforme alle prescrizioni in vigore alla data di esecutività del **titolo abilitativo**, rispettivamente alla data di rilascio della concessione edilizia nel caso di opere ad essa sottoposte e alla data di inizio lavori per le opere sottoposte alla denuncia di inizio attività o non soggette ad autorizzazione preventiva.

Art. 4

Deroghe

- (1) Alle norme del presente regolamento può essere autorizzata deroga limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nei limiti e secondo le procedure amministrative previste dai vigenti ordinamenti provinciali.

Art. 5

Responsabilità dei titolari, dei committenti, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore.

Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori.

- (1) L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge rispettivamente per il titolare, committente, progettista, direttore dei lavori e costruttore.

- (2) I progetti e tutti gli atti collegati con valore tecnico-giuridico (direzione lavori, certificazioni, collaudi, ecc.) devono essere prodotti e firmati da tecnici abilitati e iscritti ai relativi albi professionali, secondo le competenze previste dai vigenti ordinamenti.
- (3) Dell'iscrizione all'albo professionale fa fede il timbro professionale con firma autografa a corredo di ciascun documento con valore di autocertificazione.
- (4) Il Sindaco segnala all'autorità giudiziaria e ai rispettivi ordini o collegi professionali coloro che, sia nella veste di progettista che di direttore dei lavori o collaudatore, per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti od al progetto approvato.
- (5) Le eventuali sostituzioni del titolare, del committente, del direttore dei lavori e del costruttore delle opere devono essere tempestivamente notificate all'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Sanzioni ed ammende

- (1) Per le contravvenzioni al presente regolamento si applicano le norme previste dalla legislazione in vigore e dalle ordinanze e delibere sindacali.
-

CAPO II

DIRITTI DI INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI

Art. 7

Informazione ed accesso agli atti

- (1) Gli atti amministrativi relativi agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono pubblici e soggiacciono alle norme di pubblicità e di trasparenza, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di tutela della privacy.
 - (2) Chiunque può prendere visione e richiedere copia dei provvedimenti che abilitano alla realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia e dei relativi documenti progettuali presso gli uffici comunali competenti. Le modalità che regolano il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni.
 - (3) Dell'avvenuto rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie ovvero dell'avvenuto deposito della denuncia di inizio attività viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio di apposito elenco, con la specificazione del numero di protocollo, del titolare dell'atto, del tipo di intervento e della localizzazione dell'opera da eseguire.
-

CAPO III

NORME DI ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA

Art. 8

Sportello unico per l'edilizia - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

- (1) L'amministrazione comunale costituisce un ufficio denominato **sportello unico per l'edilizia - Ufficio edilizia privata**.
- (2) Tale ufficio è deputato:
 - a) alla ricezione delle denunce di inizio attività o delle domande per il rilascio di concessioni o di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività

- edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati da enti pubblici sovraordinati o comunque abilitati all'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia;
- b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chiunque vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
 - c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
 - d) al rilascio di certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
 - e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia.
- (3) Ai fini del rilascio della concessione o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente:
- il parere dell'ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione;
 - il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

Art. 9

Certificato di destinazione urbanistica

- (1) L'Amministrazione Comunale rilascia ai cittadini, entro trenta giorni dalla loro richiesta, il **certificato di destinazione urbanistica** che specifica, per l'immobile o area oggetto della richiesta stessa, le specifiche degli strumenti urbanistici vigenti o adottati nonché le modalità di intervento eventualmente previste nei piani attuativi.
- (2) Il contenuto del certificato di destinazione urbanistica attesta la disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l'Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- (3) Su richiesta dell'interessato, l'Amministrazione Comunale rilascia un apposito documento che attesti il regime giuridico dell'immobile in vigore ad una determinata data (certificato storico).

Art. 10

Immobili o aree vincolati

- (1) Per immobili o aree soggetti a tutela, ai fini del presente regolamento, si intendono quelli per i quali l'autorizzazione, la concessione edilizia o la denuncia di inizio attività, sono subordinate al preventivo ottenimento di nulla osta da parte di altri enti, preposti alla tutela delle cose di interesse artistico e storico e alla protezione delle bellezze naturali, nonché alla tutela idrogeologica, boschiva ecc.

Art. 11

Richiesta di documentazione integrativa

- (1) Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga che le istanze per interventi previsti dal presente Regolamento non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti nelle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia, ovvero la documentazione stessa non risulti

sufficiente ai fini dell'esame amministrativo, notificherà all'interessato l'elenco integrativo degli atti da produrre.

- (2) La richiesta di integrazione documentaria sospende la decorrenza dei termini per l'esame delle singole istanze, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione all'Amministrazione dell'ultimo dei documenti da essa richiesti.

CAPO IV

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 12

Definizione delle tipologie di intervento

- (1) I fini di questo regolamento si considerano i seguenti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia:
- la manutenzione ordinaria;
 - la manutenzione straordinaria;
 - il restauro;
 - il risanamento conservativo;
 - la ristrutturazione edilizia;
 - la ristrutturazione urbanistica;
 - la demolizione e ricostruzione;
 - la nuova edificazione;
 - le opere interne;
 - il cambio di destinazione d'uso (senza opere o con opere);
 - le varianti in corso d'opera;
- come definiti dall' art. 77 bis della legge provinciale n. 22/91 e s. m. ed int. e come dettagliatamente definiti nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 13

Manutenzione ordinaria

- (1) Sono interventi di manutenzione ordinaria quegli interventi edilizi che consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, mantenendo sostanzialmente inalterate le caratteristiche dell'edificio e senza cambi di destinazione d'uso.
- (2) Per gli edifici non soggetti a vincolo monumentale, le opere di manutenzione ordinaria sono eseguibili senza alcun adempimento amministrativo, né prima né dopo la loro esecuzione.
- (3) Per gli edifici soggetti a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490, le opere di manutenzione ordinaria necessitano dell'autorizzazione preventiva rilasciata dalla Commissione Beni Culturali.
- (4) La realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la personale ed esclusiva responsabilità del proprietario o avente titolo, sia per quanto riguarda la classificazione degli interventi, sia per quanto riguarda il rispetto delle norme urbanistiche, di edilizia e di igiene vigenti.
- (5) E' fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla consistenza delle opere eseguite, nonché di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare provvedimenti sanzionatori qualora le opere non rientrino nella manutenzione ordinaria ovvero siano in contrasto con le norme urbanistiche, edilizie o di igiene vigenti.

Art. 14

Manutenzione straordinaria

- (1) Sono interventi di manutenzione straordinaria, quelli finalizzati a rinnovare l'edificio e le sue pertinenze con sostituzione degli elementi costruttivi degradati, compresi quelli con funzioni strutturali, e a realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, nel rispetto dei caratteri originari dei manufatti.
- (2) Gli interventi di manutenzione straordinaria non possono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, né comportare modifiche delle destinazioni d'uso, della pendenza delle coperture e delle posizioni delle aperture verso l'esterno.

Art. 15

Restauro

- (1) Sono interventi di restauro, quelli finalizzati alla conservazione o al ripristino fisico e funzionale di un complesso edilizio di riconosciuta qualità architettonica e alla valorizzazione dei suoi peculiari caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di destinazioni d'uso compatibili, anche con il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici necessari alle esigenze d'uso.
- (2) Gli interventi di restauro sono tenuti a garantire l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo originario e il recupero di manufatti e di spazi di per sé significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale.
- (3) Sulla base di adeguata documentazione storica e con il necessario rigore filologico sono anche ammessi completamenti di opere incompiute e ricostruzioni di parti crollate.

Art. 16

Risanamento conservativo

- (1) Sono interventi di risanamento conservativo, quelli finalizzati alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all' adeguamento all'uso moderno di un intero organismo edilizio, garantendone le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico originario.

Art. 17

Ristrutturazione edilizia

- (1) Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli finalizzati a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti per adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite.

Art. 18

Ristrutturazione urbanistica

- (1) Sono interventi di ristrutturazione urbanistica, quegli interventi edilizi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico ed edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico

di interventi edilizi di demolizione e di ricostruzione che producono anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art. 19

Demolizione e ricostruzione

- (1) Sono interventi di demolizione e ricostruzione quelli rivolti alla integrale sostituzione dell'edificio previa demolizione dell'esistente.
- (2) L'opera risultante dalla totale demolizione e ricostruzione del manufatto preesistente, viene considerata nuova edificazione.

Art. 20

Nuova edificazione

- (1) L'intervento di nuova edificazione consiste nella realizzazione di qualsiasi nuova opera o manufatto emergente dal suolo o comunque inserita nel sottosuolo.
- (2) L'intervento di ampliamento di un edificio esistente viene equiparato a nuova edificazione.

Art. 21

Opere interne

- (1) Sono opere interne quegli interventi che non comportano modifiche della sagoma della costruzione e dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano le destinazioni d'uso, non recano pregiudizio alla statica dell'immobile e rispettano le originali caratteristiche costruttive degli edifici.

Art. 22

Cambio di destinazione d'uso (senza opere o con opere)

- (1) Il cambio di destinazione d'uso può avvenire senza alcuna opera edile ovvero attraverso opere edili.
- (2) In entrambi i casi deve essere conforme alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici e dotato degli spazi di parcheggio di cui all'art. 73 della L.P. n. 22/91 e s.m. ed int. e conforme alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche.

Art. 23

Varianti in corso d'opera

- (1) Sono considerate varianti in corso d'opera le variazioni apportate al progetto concessionato, ovvero autorizzato o rispettivamente depositato ai fini della denuncia di inizio attività così come disciplinate dall'art. 86 della L.P. n. 22/91 e s.m. ed int.
- (2) In questi casi l'approvazione della relativa variante può essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
- (3) Nel caso che non vengano rispettate le caratteristiche di cui al comma (1) le variazioni al progetto comportano la sospensione dei lavori e il preventivo adeguamento dell'atto abilitativo originario.

CAPO V DEFINIZIONI, INDICI E METODI DI MISURAZIONE

Art. 24

indici urbanistici ed edilizi

(1) Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento Edilizio e di Igiene, come pure per quelle del P.R.G. e dei relativi strumenti di attuazione, valgono le seguenti definizioni, indici e relativi metodi di misurazione:

ST = Superficie territoriale

E' la superficie reale dell'intera porzione di territorio (*zona*) a destinazione omogenea interessata da un intervento urbanistico attuativo, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e le aree destinate all'edificazione.

SF = Superficie fondiaria

E' la superficie reale sommata di tutte le porzioni di territori (*lotti*) che all'interno di una zona sono destinate all'edificazione.

SL = Superficie del lotto

E' la superficie reale della singola porzione di terreno (*lotto edificabile*) destinata al singolo intervento edilizio.

Lmin = Lotto minimo

E' la minima dimensione del lotto edificabile eventualmente fissata dal piano, ovvero dai suoi strumenti attuativi, per le diverse zone edificabili.

SC = Superficie coperta

E' la superficie corrispondente all'ingombro planimetrico totale del manufatto edilizio e coincide con la massima proiezione orizzontale delle sue parti fuori terra, con l'esclusione degli sporti di gronda e dei corpi aperti aggettanti (balconi) per una sporgenza fino a m. 1,60.

Qualora le sporgenze del tetto o dei balconi superino la misura di m. 1,60 si tiene conto della parte eccedente.

MdT = Modellamento del terreno (a fini di edificabilità)

E' l'intervento di movimentazione delle terre che si rende necessario ai fini di rendere razionalmente idoneo il lotto edificabile alla attività costruttiva e alla sua accessibilità, particolarmente nelle condizioni di pronunciato pendio.

Il modellamento del terreno è intervento di natura spiccatamente progettuale e diventa a pieno titolo oggetto dell'esame di merito e dell'atto concessorio, in quanto determina le nuove condizioni tecnico-giuridiche per la definizione della quota $\pm 0,00$ di progetto, dell'altezza massima e della cubatura urbanistica.

I criteri che devono presiedere al modellamento e che lo rendono approvabile sono:

- la finalizzazione agli usi funzionali del fondo;
- la razionalizzazione della accessibilità carraia in rapporto alla viabilità pubblica;
- la moderata ed equilibrata "interpretazione/correzione" del natural declivio pre-esistente;
- l'armonico inserimento nel contesto paesaggistico e il miglior raccordo ai bordi.

In questa logica sono vietati interventi massicci e uniformi di spianamento e di rialzo, privilegiando le soluzioni modulate "a terrazzamenti" con modesti salti di quota. A

questo fine sono ammessi muretti di sostegno (intermedi e perimetrali) con un altezza massima di m. 1,00.

VU = Volume urbanistico (volume fuori terra)

E' il volume fuori terra dell'edificio, calcolato geometricamente in tutte le sue parti chiuse emergenti dal terreno circostante, modificato secondo progetto (vedi norma sul "modellamento del terreno").

E' compreso nel volume anche il sottotetto derivante dalla copertura a falde inclinate. Esso è calcolato, in quanto utilizzabile anche se non utilizzato, con la sola esclusione delle eventuali intercapedini sommitali chiuse aventi l'altezza libera tra il solaio e l'estradosso delle trave di colmo minore o uguale a m. 2,00.

Sono esclusi dal volume le tettoie (aperte sui 4 lati) e i porticati liberi (aperti almeno sul lato maggiore), le scale fredde (interamente aperte almeno su un lato) e i poggiali o balconi (aperti almeno sul lato maggiore).

Sono esclusi inoltre i volumi tecnici sporgenti dalla copertura del fabbricato.

Sono altresì esclusi i volumi tecnici indispensabili per adeguare gli edifici esistenti alle norme che disciplinano la prevenzione antincendio, l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'isolamento termico.

Non viene computato il volume che risulta da ingressi e rampe di accesso per garage al piano interrato, nei limiti successivamente definiti in sede di definizione dell'altezza (Hmax).

VI = Volume interrato

E' il volume delle parti entro terra dell'edificio, calcolate geometricamente al lordo delle murature e al netto delle intercapedini tecniche perimetrali.

Per essere considerato interrato il corpo di fabbrica deve:

- essere ricoperto superiormente da almeno m. 0,40 di terreno vegetale;
- essere ricoperto sulle superfici perimetrali dal terreno naturale (vedi "modellamento") ovvero da terreno di riporto armonicamente raccordato al terreno circostante, con l'unica esclusione della superficie libera necessaria a consentire l'accessibilità carrabile e pedonale al piano interrato secondo quanto definito nella norma sul calcolo dell'altezza;
- rispettare i parametri relativi alla permeabilità del suolo (IPS) previsti dalle norme di piano per ciascuna zona con adeguata sistemazione a verde.

Nei volumi interrati sono ammesse le finestre in bocca di lupo.

IT = Indice di fabbricabilità territoriale

E' il rapporto tra il volume urbanistico (VU) massimo realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.

IF = Indice di fabbricabilità fondiaria

E' il rapporto tra il volume fuori terra (VU) e la superficie fondiaria (SF).

Per il singolo lotto equivale alla densità edilizia che indica il rapporto tra il volume fuori terra di un edificio (VU) e la superficie del relativo lotto edificatorio (SL), fissato dal P.R.G. o dai piani attuativi per ciascuna zona edificabile.

IC = Indice di copertura

E' il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie del lotto (SL).

L'indice massimo di copertura è fissato per ciascuna zona, nelle norme di P.R.G., ovvero degli eventuali piani attuativi.

IPS = Indice permeabilità del suolo

Di norma ciascuna unità immobiliare deve garantire la gestione virtuosa del ciclo delle acque, garantendo il massimo smaltimento possibile delle acque meteoriche nella falda all'interno del proprio fondo. A tal fine è fissato l'indice di permeabilità del

suolo che indica la condizione fisica minima di captazione, filtrazione e di riversamento naturale in loco delle acque meteoriche.

L'IPS è espresso in percentuale rispetto alla superficie totale del lotto ed è costituito dalla superficie oggettivamente permeabile, preferibilmente trattata a verde o comunque tale da permettere la captazione delle acque di pioggia e la sua restituzione al sistema acquifero naturale. Alla permeabilità totale del lotto concorrono:

- con coefficiente 1,5 le aree a terrapieno integrale trattato a verde;
- con coefficiente 1,0 le aree a terrapieno integrale finite in ghiaia e/o terra battuta;
- con coefficiente 0,8 le aree impermeabilizzate di cui è garantita la raccolta integrale delle acque meteoriche attraverso vasche di captazione e impianti di riuso irriguo e/o civile;
- con coefficiente 0,5 le aree di giardino pensile formato da terreno vegetale riportato per almeno 40 cm sopra le costruzioni interrato, sulle terrazze e sulle coperture ("tetto verde").

L'indice di permeabilità del suolo è fissato per ciascuna zona, nelle norme di P.R.G., ovvero degli eventuali piani attuativi.

Per le nuove costruzioni sono normalmente vietati i riversamenti delle acque bianche nelle reti fognarie, salvo comprovate motivazioni tecniche espresse in sede di progetto.

Hmax = Altezza massima del fabbricato

L'altezza massima del fabbricato è la massima differenza assoluta tra la quota più bassa del terreno sistemato come da progetto misurata in aderenza al fabbricato e la massima quota della parte più alta del fabbricato che partecipa al calcolo del volume urbanistico.

L'altezza massima del fabbricato è la massima differenza assoluta tra la quota più bassa del terreno sistemato/modellato come da progetto (quota $\pm 0,00$ di progetto) misurata in aderenza al fabbricato e la massima quota della parte più alta del fabbricato che partecipa al calcolo del volume urbanistico.

In particolare la massima quota del fabbricato è rappresentata:

- dalla quota di estradosso dell'ultimo solaio considerato al finito (piano di calpestio ovvero manto di protezione) nel caso delle coperture piane;
- dalla quota del colmo, misurata al netto del puro manto di copertura, nel caso di coperture a falde con luce libera alla trave di colmo maggiore m. 2,00.
- dalla quota di estradosso del solaio orizzontale che forma intercapedine, nel caso di coperture a falde con luce libera all'estradosso della trave di colmo fino a m. 2,00.

La misura dell'altezza non tiene conto delle emergenze sommitali formate:

- dal vano scala, dell'ascensore, delle canne fumarie e dei volumi tecnici, nei limiti delle misure funzionali necessarie;
- dalle velette e delle ringhiere o parapetti, fino ad un'altezza di m. 1,50.

Sulla quota $\pm 0,00$ di progetto non incidono gli accessi carrabili e pedonali al piano interrato, purché gli accessi stessi, sia ortogonali che paralleli ed aderenti alla facciata, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano di larghezza superiore a m. 3,50 per autorimesse fino a 9 posti macchina e a m. 5,00 per autorimesse superiori ai 9 posti macchina e/o in zone agricole e produttive. In tali condizioni gli accessi al piano interrato non incidono sull'altezza massima e non costituiscono volume urbanistico

L'altezza massima è fissata per ciascuna zona, nelle norme di P.R.G., ovvero degli eventuali piani attuativi.

DF = Distanza tra i fabbricati

E' il distacco minimo tra edifici autonomi e distinti, misurato orizzontalmente in modo lineare tra le loro proiezioni orizzontali, considerate secondo i criteri della superficie coperta.

Nella misura della distanza non si computano dunque gli sporti di gronda e i corpi aperti aggettanti (balconi) per una sporgenza fino a m. 1,60. Per sporgenze maggiori si tiene conto solo della parte eccedente oltre il m. 1,60.

La distanza minima tra i fabbricati è fissata per ciascuna zona, nelle norme di P.R.G., ovvero degli eventuali piani attuativi.

Sono tuttavia consentite costruzioni in aderenza ad edifici esistenti.

DC = Distanza dai confini

E' il distacco minimo misurato orizzontalmente in ogni punto ed in tutte le direzioni tra la proiezione orizzontale del volume fuori terra, considerata secondo i criteri della superficie coperta, ed il confine di proprietà o di zona.

Nella misura della distanza non si computano dunque gli sporti di gronda e i corpi aperti aggettanti (balconi) per una sporgenza fino a m. 1,60. Per sporgenze maggiori si tiene conto solo della parte eccedente oltre il m. 1,60.

La distanza minima dai confini è fissata per ciascuna zona, nelle norme di P.R.G., ovvero degli eventuali piani attuativi.

La distanza minima dai confini di proprietà è derogabile con il consenso della proprietà limitrofa, formalizzato con l'iscrizione tavolare della relativa "servitù di mancato rispetto della distanza". Tale deroga non è applicabile alla distanza dai confini di zona. I volumi interrati possono essere costruiti fino al limite tra i lotti di proprietà private confinanti.

In fregio alle zone pubbliche ed alle superfici soggette ad esproprio le nuove costruzioni sotterranee, comprese le bocche di lupo, devono rispettare la distanza minima di m. 5,00 dal confine, salvo uniformarsi all'edificio fuori terra nei casi di allineamenti preesistenti o prescritti a distanza minore.

Quando particolari esigenze locali lo richiedano, in particolare nel caso di ampliamento o ricostruzione di edifici esistenti, il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, può autorizzare costruzioni sotto terra in fregio alle zone pubbliche ed alle superfici soggette ad esproprio anche a distanza inferiore a quelle minime prescritte.

Analogamente, in fregio alle zone pubbliche ed alle superfici soggette ad esproprio, è facoltà della Commissione Edilizia e dell'organo competente al rilascio della autorizzazione imporre particolari allineamenti (arretramenti o avanzamenti) della nuova costruzione per motivazioni di interesse pubblico.

Volumi tecnici

Si definiscono volumi tecnici, come stabilito nella circolare del M.LL.PP. 31.1.1973, nr 2474, quei vani accessori costruiti di norma oltre la linea di gronda destinati a contenere la gabbia dell'ascensore, i serbatoi dell'acqua ed eventuali centrali tecnologiche, le canne fumarie o simili. Tali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente in armonia con l'edificio ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Tali volumi tecnici emergenti dal tetto non sono soggetti alle norme di zona in ordine alle computo delle altezze e del volume urbanistico.

Sono altresì considerati volumi tecnici la cabina di trasformazione dell'energia elettrica, le cabine di pompaggio di acquedotti o di impianti fognari, quelle di compressione o decompressione di gasdotti, nonché gli impianti di depurazione delle acque di scarico e degli aeriformi in emissione. Anche tali volumi tecnici non sono soggetti al rispetto delle norme di zona, salvo che prevalenti ragioni di ordine igienico - sanitario o di pregiudizio all'attuazione di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici non impongano localizzazioni diverse.

Edificio accessorio per abitazioni esistenti

Per ogni edificio residenziale legittimamente esistente prima dell'entrata in vigore del presente piano è ammessa la realizzazione di un edificio accessorio destinato a scopi secondari non abitativi (deposito, garage e simili) con funzione di dipendenza funzionale dell'edificio principale.

A titolo di accessorio è riconosciuto un edificio di dimensioni non superiori a 25 mq. di superficie coperta e 3 ml. di altezza.

In quanto tali gli edifici accessori sono ammessi nelle diverse zone di cui devono rispettare l'ordine insediativo e l'armonia architettonica, ad insindacabile giudizio della Commissione Edilizia. Sotto il profilo tipo-morfologico sono da privilegiare costruzioni di forma rettangolare realizzate in struttura lignea o mista legno/muratura. Devono essere tali da non intasare gli spazi pertinenziali e dunque preferibilmente in aderenza all'edificio principale con cui devono comunque armonizzarsi. Nel caso di edifici in aderenza sono ammesse soluzioni ad uno spiovente ovvero a tetto piano per formare terrazza praticabile dell'edificio principale. Se l'edificio accessorio è un corpo di fabbrica autonomo esso deve essere coperto da un tetto di forma semplice ad 1 o 2 spioventi.

Per le distanze valgono le norme del Codice Civile sia all'interno che all'esterno dei centri storici. In fregio alle zone pubbliche ed alle zone soggette ad esproprio devono in ogni caso essere rispettate le distanze minime previste dalla vigente normativa per gli edifici principali.

Legnaie

In tutte le zone urbanistiche è ammessa la realizzazione di una legnaia per ciascuna unità abitativa all'interno della relativa area pertinenziale (compatibilmente con la sua dimensione), salvi restando gli obblighi di ordine, di decoro e di armonia ambientale, ad insindacabile giudizio della Commissione Edilizia. Nel caso di più unità sulla stessa rea pertinenziale sono da preferire le soluzioni accorpate.

Le legnaie avranno dimensioni non superiori a mq. 12,00 di pianta x m. 3,00 di altezza massima; dovranno essere interamente eseguite in legno su un eventuale zoccolo murario non superiore ad un'altezza di 40 cm; i tamponamenti laterali saranno in legno sotto forma di grigliato, ovvero di tavolato a fuga aperta; la copertura sarà a 2 spioventi.

Alle condizioni di cui ai commi precedenti, le legnaie non costituiscono cubatura. Per le distanze valgono le norme degli edifici accessori.

In caso di dimostrata impossibilità di realizzare la legnaia nell'area pertinenziale direttamente costituente la particella su cui giace l'unità residenziale, è ammessa la sua realizzazione nel fondo di proprietà più prossimo, secondo valutazione della Commissione Edilizia, secondo il principio della massima conservazione del carattere annucleato degli insediamenti, controllando una "vicinanza funzionale" alla residenza ed evitando la disseminazione urbanistica.

Parcheggi privati

Ogni edificio pubblico e privato di nuova costruzione, ovvero oggetto di ricostruzione o ristrutturazione, deve essere dotato di propri parcheggi pertinenziali per autoveicoli sul lotto edificatorio interessato nella misura stabilita dall'art. 73 della L.P. 5.9.1991, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Devono comunque essere sempre rispettate le seguenti prescrizioni:

- per le destinazioni residenziali almeno un posto macchina in autorimessa per ciascun appartamento;
- per le destinazioni alberghiere almeno un posto macchina in autorimessa per ogni 3 posti letto.

Le suddette prescrizioni valgono anche in caso di ampliamento e di modifica della destinazione d'uso degli edifici esistenti, se per la nuova destinazione è necessario un maggior numero di posti macchina. Le stesse prescrizioni non valgono per gli edifici catalogati dal P.G.T.I.S..

I parcheggi prescritti possono essere realizzati anche su aree idonee non facenti parte del lotto edificatorio interessato, ma che si trovano nelle sue vicinanze e vengano vincolate permanentemente all'uso di parcheggio; tale vincolo deve essere trascritto nel libro fondiario a cura del richiedente la concessione.

I parcheggi prescritti per adeguare gli edifici esistenti, possono anche essere realizzati sulle aree destinate a parcheggio pubblico (in autorimesse interrato o rispettivamente fuori terra) qualora la realizzazione di tali opere venga affidata ai privati proprietari delle relative aree tramite apposita convenzione.

Per edifici esistenti è ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali alle singole unità immobiliari, fino al rispetto dello standard minimo prescritto, sia al piano terra che nei piani interrati, anche in deroga ai vincoli del P.R.G. nel rispetto del codice civile.

Di norma l'accesso dei parcheggi alle vie e spazi pubblici deve avvenire da un'unica entrata avente un fronte massimo di m. 5,00.

Art. 25

Modalità di calcolo speciale a favore del risparmio energetico

- (1) Gli interventi aggiuntivi sulle superfici esterne verticali e orizzontali e delle coperture delle costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore della Legge 9.1.1991, n. 10 in materia di risparmio energetico, realizzati per migliorare i livelli di coibentazione termica, acustica o l'inerzia termica degli edifici, non sono considerati nei computi per la determinazione del volume urbanistico, dell'altezza massima e dell'indice di copertura fino ad uno spessore massimo di cm 25 di controplaccaggio.
- (2) Possono altresì essere effettuati in deroga rispetto alle distanze previste dagli strumenti urbanistici, salvo restando il rispetto del Codice Civile.

TITOLO 2° REGIME AUTORIZZATORIO

CAPO I TITOLI ABILITATIVI ALL'ATTIVITA' EDIFICATORIA E RELATIVE PROCEDURE

Art. 26 **Disciplina degli interventi sul territorio**

- (1) Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compreso il sottosuolo, possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale e del presente Regolamento, solo sulla base di uno specifico **titolo abilitativo** rappresentato, a seconda delle tipologie di intervento, dalla **concessione edilizia** o dalla **autorizzazione edilizia** ovvero dalla **denuncia di inizio attività (DIA)**.
- (2) Solo negli specifici casi elencati all'art. 31 gli interventi possono essere liberamente eseguiti senza alcun titolo abilitativo

Art. 27 **Condizioni di validità e di efficacia dei titoli abilitativi**

- (1) La validità della concessione, della autorizzazione e della DIA è comunque subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati, sottoscritto con apposita convenzione, di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla costruzione oggetto dell'atto abilitativo dell'intervento medesimo.
- (2) La concessione edilizia, la DIA e l'autorizzazione edilizia sono subordinate al pagamento del contributo di concessione, ove dovuto e nella misura prevista dal relativo regolamento comunale.

Art. 28 **Opere soggette a concessione edilizia**

- (1) Le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che necessitano di titolo abilitativo sono soggette a concessione edilizia secondo quanto dettato dalla vigente disciplina provinciale in materia, con l'eccezione degli interventi soggetti ad autorizzazione ovvero a DIA come di seguito specificato negli artt. 29 e 30 e dei particolari interventi non soggetti ad atto abilitativo, di cui al successivo art. 31.
- (2) La concessione edilizia è subordinata all'accertata conformità dell'intervento richiesto agli strumenti urbanistici adottati o approvati, al Regolamento edilizio comunale ed alla normativa urbanistica generale.

Art. 29 **Opere soggette ad autorizzazione edilizia**

- (1) Sono soggetti ad autorizzazione edilizia gli interventi espressamente regolati dall'art. 83 della L.P. 22/91 e s.m.
- (2) L'autorizzazione edilizia è subordinata all'accertata conformità dell'intervento richiesto agli strumenti urbanistici adottati o approvati, al Regolamento edilizio comunale ed alla normativa urbanistica generale.

Art. 30

Opere soggette a denuncia di inizio attività (DIA)

- (1) Sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) gli interventi espressamente regolati dall'art. 84 della L.P. 22/91 e s.m.
- (2) La DIA è subordinata alla conformità dell'intervento richiesto agli strumenti urbanistici adottati o approvati, al Regolamento edilizio comunale ed alla normativa urbanistica generale.

Art. 31

Opere non soggette a concessione, ad autorizzazione e a DIA

- (1) Non sono subordinate a particolare atto abilitativo:
 - a) le opere di manutenzione ordinaria;
 - b) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, purché non comportanti l'asportazione o il riporto di terreno e siano contenute nel limite massimo di un metro;
 - c) l'attività mineraria di estrazione e di relativa scarica nell'ambito dell'area di concessione mineraria;
 - d) la coltivazione di cave e torbiere che soggiacciono alle relative norme provinciali;
 - e) gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 78 (opere dello Stato), 79 (opere di Provincia e Regione), 80 (opere del Comune o Consorzio di Comuni) e dall'art. 81 (linee elettriche), commi 2, 3, 4 e 5 della L.P. 22/91 e successivi aggiornamenti;
 - f) le opere destinate alla difesa nazionale;
 - g) le installazioni per la segnaletica stradale verticale, in applicazione del codice della strada;
 - h) le autorizzazioni per la posa dei monumenti funebri all'interno delle aree cimiteriali;
 - i) le costruzioni precarie esclusivamente per cantieri finalizzati alla realizzazione di opere regolarmente assentite;
 - j) le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco.

CAPO II NORME PROCEDURALI

Art. 32

Modalità di presentazione degli atti

(domanda di concessione, domanda di autorizzazione e deposito della DIA)

- (1) Possono presentare domanda di concessione o di autorizzazione e possono depositare la DIA i proprietari dell'immobile, nonché coloro che dimostrino di avere un valido titolo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, da provvedimento dei poteri pubblici ovvero da successioni ereditarie.
- (2) La domanda deve essere presentata in bollo e firmata dal richiedente e dagli intestatari e dal progettista ove specificatamente previsto, secondo i rispettivi modelli predisposti dall'amministrazione comunale.
- (3) I documenti progettuali devono essere firmati dal richiedente (con estensione agli eventuali altri aventi titolo) e da un tecnico abilitato in quanto progettista. La firma del progettista non è necessaria nei casi di seguito elencati:
 - Apposizione di tende ed insegne;
 - Tinteggiatura e/o rinnovo facciate esterne;
 - Sostituzione di infissi esterni;
 - Sostituzione del manto di copertura del tetto.

- (4) In tutti i casi in cui è dovuta la firma del progetto da parte di un tecnico abilitato alla progettazione è altresì obbligatoria la direzione lavori esercitata da un tecnico con idonea abilitazione.
- (5) In relazione alla diversa tipologia degli atti abilitativi, ovvero in relazione alla specificità dell'intervento, vanno allegati:
 - a) il progetto delle opere da realizzare in duplice copia;
 - b) la misurazione dei dati urbanistici ed edilizi;
 - c) il titolo di disponibilità dell'immobile;
 - d) le necessarie autorizzazioni preventive, dichiarazioni e nullaosta previsti da disposizioni statali, provinciali, regolamentari, ecc..

Art. 33

Procedura di concessione edilizia

- (1) Le domande di concessione edilizia sono trasmesse all'ufficio tecnico del Comune per l'esame preliminare. Il responsabile del procedimento verifica e controlla le domande ed i relativi allegati a norma del presente Regolamento e delle norme di attuazione dello strumento urbanistico in vigore richiedendo, ove necessario, integrazione della documentazione prescritta. Detta richiesta può essere avanzata una sola volta. L'eventuale documentazione integrativa va depositata con idonea lettera accompagnatoria regolarmente protocollata.
- (2) L'autorità comunale preposta provvede al rilascio della concessione edilizia dopo aver acquisiti i pareri obbligatori della Commissione edilizia e gli eventuali pareri e/o nullaosta preventivi da parte degli altri organi competenti secondo le normative vigenti.
- (3) In particolare, il parere dell'autorità sanitaria potrà di volta in volta essere richiesto dal responsabile del procedimento in relazione alle eventuali problematiche igienico-sanitarie non esplicitamente evidenti ed espressamente regolate.
- (4) Ai fini del rilascio della concessione, deve essere preventivamente versato il relativo contributo di concessione, ove dovuto, secondo quanto disposto dai vigenti regolamenti.
- (5) Il provvedimento dell'autorità comunale sulle domande di concessione deve essere comunicato al richiedente non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti per iscritto dall'Amministrazione Comunale ad integrazione del progetto. Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra la concessione si intende rifiutata.
- (6) Il rilascio della concessione può contenere delle prescrizioni volte all'osservanza di determinate modalità o all'introduzione di modifiche al progetto presentato o ad un ordine particolare di esecuzione dei lavori.
- (7) L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche non comporta la decadenza della concessione di edificare in contrasto con le nuove previsioni, se sono stati regolarmente ed effettivamente iniziati i lavori.
- (8) La domanda di concessione per interventi da eseguire su aree dotate di piano attuativo o di un piano di lottizzazione in vigore, si intende accolta qualora entro il termine di 60 giorni non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui ne viene negato il rilascio. In tal caso il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti di cui al comma 4 dell' art. 88 della L.P. 5.9.1991 n. 22 e s.m. ed int. , eventualmente necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione all'autorità comunale competente e previa corresponsione dell'eventuale contributo di concessione calcolato in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli uffici comunali.

Art. 34

Procedura di autorizzazione edilizia

- (1) Le domande di autorizzazione edilizia sono trasmesse all'ufficio tecnico del Comune per l'esame preliminare. Il responsabile del procedimento verifica e controlla le domande ed i relativi allegati a norma del presente Regolamento e delle norme di attuazione dello

strumento urbanistico in vigore richiedendo, ove necessario, integrazione della documentazione prescritta. Detta richiesta può essere avanzata una sola volta. L'eventuale documentazione integrativa va depositata con idonea lettera accompagnatoria regolarmente protocollata.

- (2) La domanda di autorizzazione edilizia è ammessa per tutti gli interventi specificati all'art. 29 con adeguata documentazione che ne certifichi l'ammissibilità alla specifica procedura abilitativa.
- (3) Il rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicato al richiedente non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti per iscritto dalla amministrazione comunale ad integrazione dei documenti presentati.
- (4) L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche non comporta la decadenza della autorizzazione edilizia in contrasto con le nuove previsioni, se sono stati regolarmente ed effettivamente iniziati i lavori.
- (5) L'istanza si intende accolta quando entro il termine previsto al comma precedente non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negata l'autorizzazione; in questo caso il richiedente può dar corso ai lavori, purché sia in possesso dei provvedimenti di cui all' art. 88 comma 4 della L.P. 5.9.1991, n. 22 e s.m. ed int. eventualmente necessari, previa comunicazione all'autorità comunale competente e previa corresponsione dell'eventuale contributo di concessione calcolato in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo congruaggio sulla base delle determinazioni degli uffici comunali.

Art. 35

Procedura della DIA

- (1) Per gli interventi previsti all'art. 30, l'interessato, deposita presso l'ufficio tecnico del Comune la denuncia di inizio dell'attività, redatta sull'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, accompagnata da una dettagliata relazione tecnica a firma di un progettista abilitato se e in quanto necessario in relazione alla tipologia delle opere da abilitare, nonché dagli opportuni elaborati progettuali e dagli eventuali pareri prescritti per l'intervento. La relazione accompagnatoria deve contenere la dichiarazione che l'opera è conforme agli strumenti urbanistici adottati e/o approvati ed al Regolamento edilizio vigente, attestando inoltre il rispetto delle norme di sicurezza, antincendio e di quelle igienico-sanitarie.
- (2) L'inizio dei lavori con la relativa comunicazione può avere luogo solo 40 giorni dopo l'avvenuta presentazione della denuncia di inizio dell'attività, decorrenti dalla data di protocollo della stessa.
- (3) L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche non comporta la decadenza della denuncia di inizio dell'attività in contrasto con le nuove previsioni, se sono stati regolarmente ed effettivamente iniziati i lavori.
- (4) A comprova della presentazione della denuncia di inizio dell'attività viene consegnata al denunciante una attestazione di avvenuto deposito.
- (5) All'atto dell'ultimazione dei lavori il progettista incaricato ovvero il direttore dei lavori deve presentare una dichiarazione finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
- (6) Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale. In caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione comunale ne dà comunicazione sia all'autorità giudiziaria, sia al competente ordine professionale per l'irrogazione delle eventuali sanzioni disciplinari.
- (7) Nel caso in cui, nel termine di cui al comma (2), l'Amministrazione comunale riscontri l'assenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, dispone con provvedimento motivato il divieto di avvio dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a rendere conforme alla normativa vigente detta attività.
- (8) Nei casi in cui sia dovuto il contributo di concessione, il relativo calcolo elaborato dal progettista e l'attestazione dell'avvenuto pagamento devono essere allegati alla denuncia

di inizio attività. Resta comunque salva la possibilità per il Comune di richiedere anche successivamente al predetto termine eventuali integrazioni, da corrispondersi secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale in materia.

Art. 36

Documentazione tecnica di progetto

- (1) La documentazione tecnica necessaria per la presentazione dei progetti, ai fini dell'acquisizione dei diversi titoli abilitativi, è differenziata a seconda dei lavori proposti, anche in relazione alla natura e alle caratteristiche anche quantitative delle opere previste, ed è formata da:

a) per i nuovi insediamenti:

- relazione tecnica esplicativa con particolare riferimento ai criteri assunti a base del progetto;
- documento attestante il titolo di disponibilità dell'immobile;
- estratto o fotocopia dello strumento urbanistico generale e, ove esista, del piano di attuazione con evidenziato il lotto sul quale si intende edificare;
- estratto della mappa catastale aggiornata con tutte le indicazioni atte ad individuare con facilità l'area sulla quale si intende edificare;
- elaborato grafico/analitico per il calcolo del volume urbanistico;
- elaborato grafico/analitico con indicazione del volume e/o superficie ai fini del calcolo del contributo di concessione;
- piano a curve di livello con indicata la nuova costruzione e le quote dell'andamento naturale del terreno sui vertici del fabbricato;
- planimetria dell'area interessata con l'edificio in progetto in scala non inferiore ad 1:500 corredata dell'indicazione di tutti gli indici urbanistici e contenente l'indicazione degli spazi pubblici circostanti, delle distanze dai confini, dai fabbricati circostanti e dalla strada esistente o di progetto, della posizione in scala dei fabbricati circostanti il lotto edificando, degli accessi, delle sistemazioni esterne con le relative quote riferite al piano a curve di livello;
- eventuale planimetria, con indicate le distanze dei fabbricati dagli elettrodotti, secondo quanto indicato norme vigenti in materia di *Salvaguardia da inquinamento elettromagnetico*;
- sezioni in numero conveniente ad illustrare l'andamento del livello definitivo del terreno a sistemazioni avvenute con riferimento al profilo del terreno naturale;
- piante quotate di tutti i piani, cantina e sottotetto compresi, con l'indicazione della destinazione e della superficie dei singoli ambienti, delle dimensioni di ciascuna apertura con indicazione del rapporto di areazione-illuminazione naturale, nonché la posizione delle canne fumarie, delle canne di esalazione e di ventilazione degli scarichi;
- pianta quotata delle coperture con indicata la posizione delle canne fumarie, delle canne di esalazione e di ventilazione degli scarichi;
- sezioni quotate del nuovo edificio in numero sufficiente a garantire un'esatta valutazione del progetto;
- tutti i prospetti del nuovo edificio con l'indicazione dei materiali di finitura impiegati e dei relativi colori e dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni esterne; nel caso in cui l'edificio sia costruito in aderenza con altre costruzioni, devono essere disegnate anche le facciate contigue;
- gli elaborati dovranno precisare i sistemi per il superamento delle eventuali barriere architettoniche, l'ubicazione della centrale termica con indicata la relativa potenzialità e del deposito di combustibile, la localizzazione del punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di eventuali passi carrai;
- dichiarazione relativa al tipo di approvvigionamento idrico, se pubblico o privato;

- se privato: modalità, ubicazione e tipologia dell'approvvigionamento idrico, giudizio di qualità e di idoneità d'uso a firma della Direzione di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.P.S.S.;
- schema quotato delle canalizzazioni delle acque nere e bianche e relativa richiesta di autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dall'art. 23 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1 - 41\Legisl. e s.m. ed int.; qualora lo smaltimento delle acque nere sia previsto a dispersione è necessaria la presentazione di una perizia idrogeologica attestante che lo scarico non compromette la stabilità dei terreni e non comporta rischio per le falde idriche;
- planimetria esterna con indicazione delle aree di sosta e manovra dei veicoli e relativo calcolo redatto ai sensi del precedente art. 24;
- planimetria esterna con indicazione delle sistemazioni a verde delle aree eccedenti la superficie coperta;
- documentazione fotografica a colori, idonea ad illustrare l'ambiente nel quale l'edificio viene inserito; la documentazione fotografica dovrà essere montata su cartoncino con data di esecuzione delle fotografie e timbro e firma del progettista che ne certifica la corrispondenza allo stato reale (sono da evitare fotografie del tipo a sviluppo istantaneo);
- relazione geologica, geotecnica, idraulica o parere geotecnico, redatti da tecnici abilitati e controfirmati dal progettista, nei casi previsti dalla legge;
- relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici, redatto da un tecnico abilitato, secondo quanto previsto dall'art. 18 della L.P. 18.03.1991, n. 6 e s.m. ed int. e dal D.P.G.P. di Trento 4 agosto 1992 n. 12 - 65/leg. "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991 n. 6: Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico";
- modelli di rilevazione statistica;
- eventuali pareri e/o nulla osta previsti dagli ordinamenti vigenti.

b) per gli interventi di restauro , risanamento e ristrutturazione edilizia (con la necessaria graduazione secondo il tipo di intervento e secondo la qualità intrinseca dell'edificio su cui si interviene, con particolare attenzione agli interventi di restauro)

- oggetto chiaro e sintetico della richiesta (categoria di intervento dei lavori previsti);
- relazione tecnica esplicativa con particolare riferimento ai criteri assunti a base del progetto;
- documento attestante il titolo di disponibilità dell'immobile;
- estratto o fotocopia dello strumento urbanistico generale e, ove esista, del piano di attuazione, con evidenziato il lotto sul quale si intende intervenire e la categoria di intervento prevista dal Piano;
- estratto della mappa catastale aggiornata e carta topografica in scala 1:10000 per gli edifici sparsi, con tutte le indicazioni atte ad individuare con facilità l'area sulla quale si intende intervenire (comune catastale e località dell'intervento, numeri delle pp. ff. e p. ed.) e l'indicazione del percorso da seguire a partire dalla viabilità principale;
- eventuale planimetria, con indicate le distanze dei fabbricati dagli elettrodotti, secondo le norme vigenti in materia di *Salvaguardia da inquinamento elettromagnetico*;
- per interventi di ristrutturazione edilizia, relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici, redatto da un tecnico abilitato, secondo quanto previsto dall'art. 18 della L.P. 6/91 e s.m. ed int. e dal D.P.G.P. di Trento 4 agosto 1992 n. 12 - 65/leg. "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991 n. 6: Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico";
- dichiarazione relativa al tipo di approvvigionamento idrico, se pubblico o privato.

- se privato: modalità, ubicazione e tipologia dell'approvvigionamento idrico, giudizio di qualità e di idoneità d'uso a firma della Direzione di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.P.S.S.;
 - nel caso in cui l'immobile oggetto di intervento, non sia in possesso dell'autorizzazione allo scarico: schema quotato delle canalizzazioni delle acque nere e bianche ed autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dall'art. 23 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1 - 41\Legisl. e s.m. ed int.; qualora lo smaltimento delle acque nere sia previsto a dispersione è necessaria la presentazione di una perizia idrogeologica attestante che lo scarico non compromette la stabilità dei terreni e non comporta rischio per le falde idriche;
 - elaborato grafico/analitico per il calcolo del volume urbanistico;
 - elaborato grafico/analitico con indicazione del volume e/o superficie ai fini del calcolo del contributo di concessione;
 - modelli di rilevazione statistica;
 - eventuali pareri e/o nulla osta previsti dagli ordinamenti vigenti.
- Situazione dello stato attuale comprendente:
- 1) Rilievo quotato di tutti i piani in scala 1:100 (1:50 per i restauri, i risanamenti) con indicazione delle destinazioni d'uso, delle superfici e delle altezze degli ambienti, e delle superfici delle aperture, delle orditure strutturali con i relativi materiali;
 - 2) Rilievo quotato di tutti i prospetti alla stessa scala dei piani dei fronti interni, con indicazioni precise su materiali, colori ed elementi di finitura;
 - 3) Sezioni longitudinali e trasversali quotate, in numero sufficiente alla completa comprensione dell'edificio, con la precisa indicazione dei materiali delle parti strutturali, l'altezza netta dei piani e lo spessore dei solai, gli sporti degli aggetti, l'andamento dei tetti, le posizioni e le dimensioni di eventuali abbaini, lucernari e simili;
 - 4) Rilievo dei dettagli costruttivi architettonici in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:20, comprendente le caratteristiche costruttive e di consistenza dei particolari architettonici e decorativi con indicazione dei materiali;
 - 5) Rilievo degli spazi aperti in scala non inferiore a 1:200, debitamente quotato, contenente le indicazioni della forma e le dimensioni dell'area, il rilievo a semplici contorni di ogni elemento qualificante gli spazi esterni, del tipo di pavimentazione nonché, ove esistano delle specie arboree;
 - 6) Documentazione fotografica a colori, esaustiva dello stato di fatto riguardante l'insieme dell'edificio, i suoi particolari architettonici e decorativi; la documentazione fotografica dovrà essere montata su cartoncino con data di esecuzione delle fotografie e timbro e firma del progettista che ne certifica la corrispondenza allo stato reale (sono da evitare fotografie del tipo a sviluppo istantaneo).
 - 7) I dati metrici relativi allo stato di fatto in relazione alla consistenza dell'edificio in esame;
 - 8) Relazione tecnica sullo stato degli edifici con riferimento alla documentazione di cui ai punti precedenti, evidenziante la storia, la tipologia, la destinazione d'uso prima e dopo l'intervento, i criteri progettuali e le finalità dell'intervento con indicazione di eventuali vincoli cui è assoggettato l'edificio o le sue pertinenze;
 - 9) La rappresentazione grafica schematica del sistema strutturale costituito dalle fondazioni, murature, strutture verticali di controvento, di tamponamento, di collegamento, strutture portanti orizzontali, strutture portanti inclinate (tetti, volte o cupole).
 - 10) Rilievo critico: in particolare per gli interventi di restauro si richiede il rilievo critico dei vari piani e dei prospetti della fabbrica redatti in scala 1:50. Nelle tavole del rilievo vanno evidenziate anche le alterazioni o manomissioni avvenute.

- Stato di progetto quotato comprensivo di (e rapportabile con) tutte le voci indicate al punto a), redatto alla medesima scala e comprendente:
 - 1) Piante quotate con le destinazioni e le nuove sistemazioni interne;
 - 2) Prospetti e sezioni con indicazione dei materiali delle opere di consolidamento e di rifinitura estese agli intonaci, agli infissi ed alle coperture;
 - 3) Particolari esecutivi in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:20 delle parti ancorché questo riguardi la semplice sostituzione e rifacimento degli elementi con le medesime caratteristiche (normalmente: balconi, serramenti, decorazioni, scale, parapetti, ecc.);
 - 4) Un elaborato che rappresenti, anche in modo schematico, le proposte di intervento sulla struttura di cui al punto a) numeri 8 e 9 specificando le modalità e lo scopo.
 - 5) Piante e sezioni delle sistemazioni esterne in scala non inferiore a 1:200 indicanti: i materiali usati per le pavimentazioni, l'arredo fisso, gli impianti arborei significativi, le aree di sosta e manovra dei veicoli, i particolari relativi ad eventuali depositi di combustibile;
 - 6) Relazione con elaborati grafici e certificazione sui sistemi utilizzati per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche;
 - 7) Planimetria con indicazione dell'ubicazione della centrale termica e relativa potenzialità e del deposito del combustibile;
 - 8) Localizzazione del punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - 9) Dati metrici relativi al progetto;
 - 10) Autorizzazione all'apertura di eventuali passi carrai.

- Stato di raffronto rapportabile con le voci indicate ai punti a) e b) comprendente piante e prospetti e sezioni indicando in nero le strutture esistenti che si intendono conservare, in giallo le parti da demolire e in rosso le parti da costruire o ricostruire.

c) per gli interventi di demolizione:

- relazione tecnica illustrativa dell'intervento con particolare riferimento allo smaltimento dei materiali provenienti dagli interventi di demolizioni;
- estratto o fotocopia dello strumento urbanistico generale e ove esista, del piano di attuazione, con evidenziato il lotto su cui si intende demolire;
- estratto della mappa catastale aggiornata con tutte le indicazioni atte ad individuare con facilità l'area sulla quale si intende demolire;
- documentazione fotografica a colori, esaustiva dello stato di fatto dell'edificio che si intende demolire; la documentazione fotografica dovrà essere montata su cartoncino con data di esecuzione delle fotografie e timbro e firma del progettista che ne certifica la corrispondenza allo stato reale (sono da evitare fotografie del tipo a sviluppo istantaneo);
- progetto di sistemazione dell'area a demolizione avvenuta.

d) per gli interventi di manutenzione straordinaria:

- relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- estratto o fotocopia dello strumento urbanistico generale e, ove esista, del piano di attuazione con evidenziato il lotto sul quale si intende intervenire;
- estratto della mappa catastale aggiornata, con tutte le indicazioni atte ad individuare con facilità l'area sulla quale si intende intervenire;
- tutti gli elaborati progettuali necessari ad illustrare il tipo e le modalità dell'intervento;
- documentazione fotografica a colori esaustiva; la documentazione fotografica dovrà essere montata su cartoncino con data di esecuzione delle fotografie e timbro e firma del progettista che ne certifica la corrispondenza allo stato reale (sono da evitare fotografie del tipo a sviluppo istantaneo).

- (2) Gli elaborati di progetto devono essere redatti in scala unica 1:100, (1:50 per restauri, e risanamenti) ad eccezione delle planimetrie e degli elaborati relativi agli impianti produttivi e

sportivi o per opere di ampie dimensioni, i cui elaborati possono essere redatti in scale adeguate.

- (3) Gli elaborati di progetto relativi a nuove costruzioni o ad interventi di ristrutturazione devono dimostrare anche con particolari e schemi, che quanto proposto è conforme alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e devono essere corredati dalla dichiarazione del progettista sulla conformità delle opere alle norme anzi dette. Tale dichiarazione è richiesta altresì per le opere di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo nei casi previsti dalla L.P. 7.1.1991 n°1 e s.m..
- (4) La commissione edilizia, qualora lo ritenga necessario, in situazioni di particolare rilevanza e complessità, può richiedere la presentazione del plastico o della simulazione grafica computerizzata e l'inserimento dei manufatti in ambiente reale, riproducenti l'opera progettata.

Art. 37

Modalità di redazione delle relazioni geologiche, geotecniche ed idrauliche e dei pareri di fattibilità

- (1) Le relazioni geologiche, geotecniche ed idrauliche nonché i pareri geotecnici sono redatti nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 11.03.1988 da un tecnico abilitato e devono dare risposta sulla specifica situazione di penalizzazione indicata dallo strumento urbanistico vigente, sulla fattibilità dell'opera e le sue eventuali condizioni, sulle modalità di esecuzione del lavoro e sul sistema di smaltimento delle acque bianche. Esse devono essere corredate dagli elaborati grafici e dalle documentazioni, dalle indagini in sito (scavi, trincee, sondaggi, indagini geofisiche ecc.) ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati.
- (2) Qualora lo smaltimento delle acque bianche sia previsto a dispersione le relazioni geologiche nel consentire tale possibilità devono essere completate con i disegni e i calcoli dei dispersori.
- (3) La relazione geologica deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti morfologici della zona nonché gli eventuali dissesti morfologici ed i dissesti in atto e potenziali; deve precisare inoltre i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
- (4) La relazione geotecnica deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell'area interessata, i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito ed in laboratorio e le tecniche adottate, nonché la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alla costruenda opera, ed il programma di eventuali controlli, che si raccomandano per la successiva fase esecutiva per verificare la validità delle ipotesi di progetto. La relazione geotecnica deve essere firmata da un geologo oppure da un professionista laureato in altra disciplina con maturata esperienza in campo geotecnico.
- (5) La relazione idraulica è finalizzata alla specifica verifica delle condizioni idrauliche dell'area e all'indicazione degli accorgimenti conseguentemente necessari ai fini della tutela idraulica dell'opera e del territorio circostante.
- (6) Il parere di fattibilità geotecnica può essere redatto dal progettista o da altro tecnico sulla base della pratica locale utilizzando anche i dati geologici e geotecnici dedotti dalla lettura; esso deve riportare uno stralcio della carta geologica di sintesi. Il parere di fattibilità deve essere firmato da un geologo o da un tecnico abilitato.
- (7) La relazione geologico - geotecnica (formata dalla sezione geologica e dalla sezione geotecnica) deve essere firmata da un geologo regolarmente iscritto all'albo nazionale dei geologi oppure la sezione geologica da un geologo e la sezione geotecnica da un professionista laureato in altra disciplina, purché con maturata esperienza in campo geotecnico. Le due sezioni devono essere tra loro coerenti.

Art. 38

Formale comunicazione di inizio e fine lavori

- (1) Tutte le opere soggette a titolo abilitativo ai sensi dei vigenti ordinamenti sono soggette all'obbligo di formale comunicazione di inizio e di fine lavori.
- (2) L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere redatti sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale e riportare in calce la firma del dichiarante, del Direttore dei Lavori e dell'Impresa costruttrice.
- (3) Tali comunicazioni vanno depositate presso gli uffici comunali, dove sono protocollate, per certificare la decorrenza dei tempi di attivazione e di durata del titolo abilitativo.

Art. 39

Durata ed effetti della concessione

- (1) La concessione edilizia deve essere attivata entro 12 mesi dalla data del rilascio. I lavori devono essere ultimati entro 3 anni dalla data di inizio. E' ammessa la proroga del termine previsto per l'inizio o l'ultimazione dei lavori con provvedimento motivato dell'autorità comunale preposta e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dei lavori.
- (2) I lavori si intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco. I lavori eventualmente necessari per rendere l'opera abitabile o agibile sono soggetti all'autorizzazione o alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento.
- (3) Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare domanda diretta ad ottenere una nuova concessione per la parte non ultimata.

Art. 40

Durata ed effetti dell' autorizzazione

- (1) L'autorizzazione ha validità per 3 anni dalla data di rilascio.
- (2) Qualora entro tale termine gli interventi non siano stati ultimati deve essere richiesta una nuova autorizzazione per la parte non ultimata delle opere.

Art. 41

Durata ed effetti della DIA

- (1) La denuncia di inizio di attività è sottoposta al termine massimo di validità di tre anni, trascorso il quale la stessa deve intendersi decaduta senza alcuna formalità di rito.

Art. 42

Decadenza del titolo abilitativo

- (1) L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni, autorizzazioni e DIA che siano in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di validità del rispettivo titolo abilitativo con decorrenza dalla data di inizio formalmente comunicata.

Art. 43

Onerosità della concessione, dell'autorizzazione e della DIA

- (1) Fatti salvi i regimi delle lottizzazioni convenzionate, la concessione è comunque ed in ogni caso subordinata all'esistenza delle necessarie e idonee opere di urbanizzazione primaria, o dell' impegno formale alla realizzazione delle medesime da parte del richiedente e, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, alla corresponsione di un contributo di concessione determinato dal relativo regolamento comunale.

- (2) Per le autorizzazioni e per le DIA valgono le condizioni di cui sopra solo ed esclusivamente in relazione alle specifiche tipologie di opera abilitata che ne richiedano il rispetto.

CAPO III COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 44

Attribuzioni e compiti della commissione edilizia

- (1) La commissione edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale in materia edilizia ed urbanistica.
- (2) Essa esprime pareri obbligatori, oltre che nell'ipotesi in cui ciò sia previsto dalle leggi in vigore, nei seguenti casi:
- Interventi edilizi per i quali la legge prevede il rilascio di concessione edilizia;
 - I piani attuativi di cui al titolo IV – capo IV della L.P. n. 22/91 e s.m. e i.;
 - I piani guida;
 - Autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale di cui all'art. 99 della L.P. 22/91 e s.m. e i.;
 - Interventi di restauro e risanamento conservativo;
 - Richieste di pareri preventivi per le opere di cui ai punti precedenti;
 - Qualsiasi pratica non ricompresa nei punti precedenti, su richiesta del responsabile di procedimento o su istanza del titolare dei poteri di firma sugli atti.
- (3) Il parere della Commissione edilizia è richiesto anche nel caso di domanda di nuova concessione a seguito di decadenza di una precedente concessione, sia per il mancato inizio dei lavori nel termine di un anno dal suo rilascio, sia nel caso di non ultimazione dei lavori nel termine fissato dalla concessione stessa.
- (4) La Commissione esprime altresì parere:
- sulla conformità delle opere e dei progetti rispetto al presente regolamento edilizio, agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio comunale, nonché a tutte le norme vigenti in materia urbanistico – edilizia;
 - sul valore formale, funzionale e tecnico dell'opera progettata e sul suo decoro in rapporto al rispetto dei valori ambientali nelle aree non soggette a tutela ambientale.
- (5) Il parere della Commissione edilizia può essere richiesto altresì:
- sull'interpretazione, esecuzione ed eventuale modifica del presente regolamento edilizio;
 - sulla proposta di variante al P.R.G. e sull'interpretazione delle norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici nonché sull'interpretazione di massima di altre disposizioni vigenti in materia edilizia e/o urbanistica.

Art. 45

Commissione edilizia comunale - Composizione

- (1) E' istituita, con funzione consultiva, una Commissione Edilizia Comunale, la quale esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche vigenti e sull'adeguamento del progetto alle esigenze estetiche. La Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dal presente regolamento, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco lo ritenesse opportuno.
- (2) E' composta da:
- Presidente:**
- il Sindaco o Assessore da lui delegato;
- componenti di diritto:**
- il responsabile dell'ufficio tecnico comunale (senza diritto di voto);

- il comandante del corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco o suo sostituto;
 - **componenti ordinari:**
 - n. 3 tecnici laureati o diplomati esperti in materie urbanistico/edilizie o di tutela paesaggistico – ambientale;
- (3) Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al segretario comunale o a un dipendente comunale da lui delegato ;
 - (4) La Giunta comunale, su proposta del Sindaco, nomina i componenti scegliendo quelli ordinari come evidenziato al precedente comma 2 tra tecnici di comprovata esperienza di cui due iscritti ai rispettivi albi professionali;
 - (5) La Commissione rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale;
 - (6) I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti con le medesime modalità di cui al punto 4 del presente articolo. Allo stesso modo si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.
 - (7) In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente la Commissione più anziano di età.
 - (8) Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla Commissione Edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto.
 - (9) Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in Commissione su richiesta della stessa, del responsabile dell'Ufficio Tecnico o del progettista medesimo.

Art. 46

Funzionamento della Commissione edilizia

- (1) La Commissione edilizia è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato o Consigliere delegato.
- (2) La Commissione elegge tra i suoi membri, nominati dal Consiglio comunale, un Vice-presidente.
- (3) In caso di assenza del presidente le sedute sono presiedute dal Vice-presidente; in assenza di ambedue le riunioni sono presiedute dal componente più anziano d'età.
- (4) La Commissione edilizia si riunisce ordinariamente in giorni fissi e straordinariamente quando il Presidente lo ritiene opportuno. Per la seduta ordinaria è necessario un atto formale di convocazione da inviare almeno cinque prima; in caso di seduta straordinaria la convocazione deve avvenire, anche telefonicamente, con non meno di ventiquattro ore di anticipo.
- (5) Per la validità delle sedute della Commissione edilizia occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica aventi diritto di voto.
- (6) I pareri della Commissione edilizia si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della Commissione.
- (7) I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio o di interesse del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e di affini entro il secondo grado.
- (8) Di ogni seduta va redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario della Commissione stessa. I verbali devono contenere la motivazione dei pareri espressi e il nominativo degli esperti eventualmente invitati e, in caso di non unanimità, devono anche essere riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto.
- (9) E' fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare qualunque atto documento o decisione a chi non faccia parte della Commissione.

CAPO IV
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 47

Svolgimento dei lavori e vigilanza da parte dell' autorità comunale

- (1) Prima dell'inizio di qualsiasi intervento edilizio il titolare della concessione, dell'autorizzazione e della denuncia di inizio attività deve comunicare la data nella quale intende iniziare le opere, oltre al nome del Direttore dei Lavori e dell'impresa costruttrice che sottoscrivono la comunicazione per accettazione.
- (2) Alla dichiarazione di inizio lavori deve essere allegato un elaborato planimetrico, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori, riportante le quote del terreno esistente misurate ai vertici planimetrici della nuova costruzione, e riferite a un caposaldo, opportunamente monografato, esterno al lotto. Tale caposaldo deve essere lo stesso utilizzato per il rilievo topografico dell'area allegato al progetto.
- (3) Un incaricato del Comune può in ogni momento visitare il cantiere e controllare i lavori.

Art. 48

Ultimazione dei lavori

- (1) Del completamento dei lavori il titolare della concessione, dell'autorizzazione e della denuncia di inizio attività è tenuto dare comunicazione al Comune.
- (2) Tale documentazione è sottoscritta anche dal direttore dei lavori e dall'impresa costruttrice.

CAPO V
MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI.

Art. 49

Cantieri

- (1) Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, devono essere autorizzate dal Sindaco su specifica domanda del Direttore Lavori.

Art. 50

Obblighi da osservare in caso di interruzione dei lavori o di sopraelevazione di costruzione

- (1) In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garanzie della sicurezza, dell'igiene e del decoro. In difetto il Sindaco ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.
- (2) Nel corso dei lavori di sopraelevazione, devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

Art. 51

Recinzioni di cantiere

- (1) I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi un'altezza non inferiore a ml. 2.00.

Art. 52

Demolizioni: difesa dalla polvere

- (1) Nei cantieri ove si procede alle demolizioni si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

Art. 53

Cantieri a lunga permanenza

- (1) Tutti i cantieri a lunga permanenza devono essere provvisti di idonei servizi igienici nel numero di uno ogni trenta lavoratori ed adeguata fornitura di acqua potabile.
- (2) Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre all'adeguata dotazione dei servizi, dovranno essere assicurati indici minimi di abitabilità e l'autorizzazione al loro utilizzo dovrà essere concessa dal Sindaco previo parere favorevole del Medico Igienista del Distretto territorialmente competente.

CAPO VI
ABITABILITÀ

Art. 54

Certificato di agibilità

- (1) Gli edifici oggetto di intervento edilizio comunque abilitato non possono essere occupati parzialmente o totalmente senza il certificato di agibilità rilasciato ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni.
- (2) Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente ed è regolamentato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni.
- (3) Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
 - a) nuove costruzioni;
 - b) ricostruzioni o ampliamenti;
 - c) ristrutturazioni;
 - d) interventi su edifici esistenti con influenza sulle condizioni di cui al comma (2).
- (4) Per le nuove costruzioni, prima della presentazione della domanda di certificato di abitabilità, il richiedente deve aver adempiuto alle procedure per l'assegnazione del numero civico.

Art. 55

Rilascio del certificato di agibilità

- (1) Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori dell'intervento, il soggetto titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia o che ha presentato la denuncia di inizio attività,

- o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità presentando all'ufficio comunale competente la domanda.
- (2) Detta domanda dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale completa di tutta la documentazione prevista per legge o regolamento.
 - (3) Per l'iter procedurale si dovrà fare riferimento agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. e int.
 - (4) La mancata presentazione della domanda entro i termini di cui al comma (1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. e int.

Art. 56

Dichiarazione di alloggio inagibile

- (1) E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di agibilità prescritte dalle Leggi e dal presente Regolamento Edilizio. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti previo rilascio, se necessario, degli atti abilitativi.
- (2) L'autorità comunale può dichiarare inagibile un edificio o parte di esso per motivi di sanità, di sicurezza o a seguito di calamità naturali.
- (3) Sono motivi di sanità:
 - a) grave carenza di illuminazione naturale;
 - b) grave carenza di ventilazione;
 - c) assenza o assoluta carenza dei servizi igienici;
 - d) assenza o assoluta carenza degli impianti di acqua potabile.
- (4) Sono motivi di sicurezza la sussistenza di concreto pericolo di crollo del fabbricato a causa di vetustà, vizi di costruzione, o delle caratteristiche meccaniche del suolo.
- (5) La richiesta di inagibilità presentata dai privati deve essere corredata della seguente documentazione:
 - perizia statica a firma di tecnico abilitato nel caso di motivi di sicurezza;
 - attestazione del competente ufficio dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari nel caso di motivi di sanità.
- (6) A seguito di calamità naturali possono essere dichiarati inagibili singoli fabbricati o parti di essi quando, in conseguenza del danno, sussista concreto pericolo di crollo.
- (7) L'inagibilità non può essere dichiarata quando i vizi riscontrati possono essere eliminati facendo ricorso a lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, ovvero a parziali lavori di risanamento conservativo.

Art. 57

Dichiarazione di alloggio antigienico

- (1) La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Distretto Sanitario territorialmente competente previo accertamento tecnico e rilasciata ai fini di preferenza per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.
- (2) Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il Distretto Sanitario territorialmente competente abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.

TITOLO 3° PIANI ATTUATIVI

CAPO I STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 58 **Piani attuativi**

- (1) Le zone sottoposte a piano attuativo sono quelle evidenziate con apposita simbologia nelle planimetrie del PRG.
- (2) In tali zone il diritto all'edificazione è subordinato alla preventiva approvazione del piano anzidetto e della relativa convenzione se ed in quanto necessaria.
- (3) I piani attuativi devono essere redatti da professionisti abilitati e nella loro elaborazione, approvazione ed esecuzione sono regolati dalla legislazione provinciale di cui al capo IV della L.P. 22/91 e s.m. e int.

Art. 59 **Lottizzazione di aree a scopo edificatorio**

- (1) Chiunque voglia procedere alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio e comunque nei casi di cui alla L.P. 22/91 e s.m. ed int. , deve sottoporre al Comune relativo progetto ed astenersi dal darvi anche solo in parte esecuzione, fino a quando il Comune non lo abbia autorizzato.
- (2) L' autorizzazione è data, fatte salve le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge, con deliberazione del consiglio comunale con la quale è anche approvata la convenzione relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del lottizzante, secondo le norme in vigore.

Art. 60 **Domanda di lottizzazione**

- (1) Per procedere alla lottizzazione di aree, il proprietario o i proprietari interessati devono presentare domanda di autorizzazione alla lottizzazione con i relativi allegati tecnici previsti dagli ordinamenti vigenti.

Art. 61 **Convenzione di lottizzazione**

- (1) I piani di attuazione e di lottizzazione sono corredati da apposita convenzione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni.
- (2) In particolare la convenzione deve indicare:
 - a) le caratteristiche delle costruzioni contenute nel piano proposto secondo gli indici contenuti nelle norme di attuazione del PRG.; la superficie totale delle aree ad uso pubblico distinte per destinazione (strade, verde pubblico, ecc.);
 - b) le opere di urbanizzazione primaria, con la descrizione di massima delle opere da eseguirsi;
 - c) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri di urbanizzazione primaria, secondo normativa vigente, nonché, ove richieste dal comune la cessione gratuita entro i termini prestabiliti delle aree necessarie;
 - d) l'assunzione, a carico del proprietario di una quota parte degli oneri per opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione e la eventuale cessione gratuita

- delle aree necessarie ovvero di una quota parte degli oneri riguardanti le opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota determinata in proporzione alle entità ed alle caratteristiche degli insediamenti della lottizzazione;
- e) le garanzie finanziarie per l' adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
 - f) i termini non superiori ai 10 anni, entro i quali devono essere effettuate le prestazioni di cui ai punti c) e d) del presente articolo e l' atto del collaudo;
 - g) le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l' inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi o urbanistici;
 - h) in sede di convenzione, gli oneri di cui alle lettere c) e d) possono, quando il comune intenda realizzare in tutto o in parte le relative opere, essere sostituiti dal contributo convenzionale per le opere di urbanizzazione secondo le normative vigenti. In tal caso il contributo corrispondente deve essere versato al comune secondo le modalità stabilite dalla convenzione stessa.
- (3) La convenzione è approvata dal consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione alla lottizzazione.

Art. 62

Procedimento di rilascio dell' autorizzazione alla lottizzazione

- (1) La domanda di lottizzazione con i relativi elaborati di lottizzazione è trasmessa ai competenti uffici comunali per l' istruttoria e l' esame preliminare.
- (2) Successivamente gli atti e lo schema di convenzione sono rimessi alla commissione edilizia per il parere di competenza.
- (3) Acquisiti necessari pareri il progetto di piano con convenzione viene sottoposto all'approvazione del consiglio comunale, che può discostarsi motivatamente da essi.
- (4) Ottenuta l' approvazione del consiglio comunale, ad avvenuta esecutività della deliberazione medesima si procede alla stipulazione della convenzione e all' intavolazione a cura del proprietario o dei proprietari interessati.
- (5) A seguito dell' intavolazione della convenzione possono essere chieste le concessioni edilizie per l' esecuzione delle opere.

Art. 63

Cauzione

- (1) Con la convenzione di cui ai precedenti articoli, verranno stabilite le modalità di versamento della cauzione a garanzia degli oneri posti a carico del lottizzante.

TITOLO 4° NORME IGIENICO EDILIZIE E TECNOLOGICHE

CAPO I REQUISITI

Art. 64

Oggetto ed applicazione

- (1) Le norme tecnologiche disciplinano i requisiti che gli edifici devono possedere per soddisfare, almeno a livello di soglia, le esigenze dell'uomo e della collettività.
- (2) I requisiti normati sono i seguenti:
 - termici, igrometrici e difesa contro l'umidità;
 - aeroilluminazione;
 - acustici;
 - relativi ai servizi tecnologici;
 - relativi alla fruibilità;
 - in materia di scarichi;
 - relativi al superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 65

Requisiti termici, igrometrici e difesa contro l'umidità

- (1) Tutti gli edifici devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di risparmio energetico. (L. n. 10/91).
- (2) Gli alloggi destinati ad abitazione permanente devono essere dotati di sistema di riscaldamento che garantisca la possibilità di raggiungere nei mesi freddi una temperatura compresa tra i 18° e i 22°C in tutti gli ambienti abitati.
- (3) I locali destinati ad abitazione permanente devono avere pareti che non presentino segni di condensazione/umidità.
- (4) Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro.

Art. 66

Requisiti aeroilluminazione

- (1) Gli edifici devono essere progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti d'aeroilluminazione naturale di cui al successivo articolo che regola la Dimensioni dei locali.
- (2) Qualora ciò non risulti tecnicamente possibile, possono usufruire di aeroilluminazione artificiale:
 - a) i locali non destinati alla permanenza di persone;
 - b) gli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale
- (3) Per gli interventi di restauro, di risanamento e di ristrutturazione degli edifici di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale la deroga ai requisiti di illuminazione naturale viene concessa previa istanza presentata al Sindaco che la concede su parere favorevole del Medico Igienista del Distretto territorialmente competente.

Art. 67

Requisiti acustici

- (1) Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori provenienti da sorgenti esterne, non superino i valori compatibili con la destinazione urbanistica dove sono ubicati definiti dalla zonizzazione acustica, dal piano di risanamento acustico e dalle norme relative.

Art. 68

Requisiti relativi ai servizi tecnologici

- (1) Gli edifici anche se isolati, ad esclusione degli edifici accessori, delle baite e dei rifugi alpini devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, i seguenti servizi fondamentali:
- idonei sistemi di riscaldamento;
 - distribuzione dell'acqua potabile fornita in misura proporzionale al numero dei locali abitati ed in modo da garantirne il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio;
 - raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi;
 - protezione dagli incendi.
 - protezione dai rischi connessi con la presenza dell'impianto elettrico;

Art. 69

Requisiti relativi alla fruibilità

- (1) I materiali impiegati nella costruzione degli edifici non devono emettere nelle condizioni di impiego odori ed esalazioni in quantità tali da arrecare molestia o danno alle persone.
- (2) La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata agevolmente.
- (3) Gli edifici devono poter essere puliti e sanificabili in ogni loro parte.
- (4) Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi, vibrazioni.

Art. 70

Requisiti in materia di scarichi

- (1) Tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine tramite percorsi separati e distinti, in relazione della loro tipologia, a norma della legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 71

Requisiti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche

- (1) Tutti gli edifici pubblici e privati, a seconda della destinazione d'uso, devono corrispondere a quanto disposto dalla normativa di legge statale e provinciale in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare a quanto disposto dalla legge n. 13/89, D.M. 14.06.1989 n. 236, D.P.R. 24.07.1996 n. 503, nonché dalla legge provinciale n. 1/91.

CAPO II

AREE EDIFICABILI E NORME PER LE COSTRUZIONI

Art. 72

Salubrità dei terreni edificabili

- (1) E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver sanificato il sottosuolo corrispondente o comunque aver garantito idonee condizioni di salubrità. Ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. 285/90 è altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.
- (2) Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.
- (3) In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

Art. 73

Sistemazione dell'area

- (1) Prima del rilascio della licenza d'uso tutta l'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.

Art. 74

Salvaguardia da inquinamento elettromagnetico

- (1) Per gli edifici di nuova costruzione e per gli ampliamenti di quelli già esistenti, si devono osservare le distanze minime previste dall'art. 5 del D.P.C.M. 23.04.1992, secondo le norme attuative previste dal D.P.C.M. 28.09.1995, dal D.P.G.P. 13.05.02, n. 8-98/Leg. e dal D.P.G.P. 25.09.01 n. 30-81/Leg.:
 - ml. 10,00 da linee di alta tensione portanti 132 KV;
 - ml. 18,00 da linee portanti 220 KV;
 - ml. 28,00 da linee portanti 380 KV.

Art. 75

Divieto al riuso di materiali

- (1) Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario.
- (2) E' altresì vietato per le colmate, l'uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati.

Art. 76

Intercapedini aerate

- (1) Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, laboratori ecc., devono essere provvisti di camera d'aria fra il terreno e il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. Deve essere inoltre provveduto ad idoneo isolamento contro l'umidità.

Art. 77

Parapetti

- (1) Tutti i parapetti devono avere altezza minima di cm 100 , struttura e forma idonea a costituire efficace riparo ed essere inattraversabili da una sfera di 10 cm di diametro
- (2) In ogni caso i parapetti, dovranno garantire sufficiente resistenza agli urti, ed essere conformati in modo da non favorire l'arrampicamento.

Art. 78

Gronde e pluviali

- (1) Le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti da altri scarichi.
- (2) Le condotte pluviali devono essere convogliate nei recapiti delle acque bianche.
- (3) E' fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

Art. 79

Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere

- (1) Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.

Art. 80

Marciapiede

- (1) Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a cm. 100.

CAPO III

IGIENE EDILIZIA E REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

Art. 81

Campo di applicazione

- (1) Le norme seguenti si applicano a tutti gli interventi edilizi e alle variazioni d'uso.
- (2) I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere.

Art. 82

Tipologia dei locali

- (1) In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
- a) locali principali (cucina, soggiorno, studio, camere da letto, sala da pranzo)
 - b) locali accessori (bagni, ripostigli, lavanderie, corridoi).

Art. 83

Dimensioni dei locali e delle aperture

- (1) I locali di nuova costruzione e di demo-ricostruzione, a qualsiasi piano, devono avere:
- a) per le zone fino a 900 m.s.l.m., un'altezza minima netta di m. 2,50 misurata dal pavimento al soffitto ed una superficie netta dei vani abitabili e delle cucine di mq 8,00;
 - b) per le zone oltre i 900 m.s.l.m., un'altezza minima netta di m. 2,40 misurata dal pavimento al soffitto ed una superficie netta dei vani abitabili e delle cucine di mq 8,00;
- Per gli edifici esistenti e catalogati dal P.G.T.I.S. è ammesso derogare alle altezze minime previste al presente comma, con specifica valutazione sulle condizioni igienico-sanitarie.
- (2) I locali di abitazione o adibiti ad usi equivalenti (stanze d'albergo, uffici, ecc.) devono comunque avere una superficie minima netta dei vani pari a mq. 8,00.
- (3) Per le pertinenze ed i locali accessori non destinati ad abitazione permanente (corridoi, secondi servizi igienici, ripostigli, depositi, lavanderie, guardaroba e simili, garage, cantine, ecc.) è ammessa un'altezza minima di metri 2,30.
- (4) I locali con soffitto inclinato nei sottotetti devono avere altezza minima interna netta (misurata al tavolato) non inferiore a m. 1,50 e un'altezza media ponderale calcolata come rapporto fra il volume abitabile e la superficie abitabile non inferiore a m. 2,20 per i locali adibiti ad abitazione permanente. Per i locali accessori così come definiti al precedente comma l'altezza media ponderale non potrà essere inferiore a m. 2,00. Per superficie abitabile si intende quella che in ogni punto presenta i requisiti di altezza sopra stabiliti e per volume abitabile quello sotteso dalla superficie abitabile. Non sono computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza inferiore alle minime stabilite; tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili.
- (5) La superficie di illuminazione e aerazione di ciascun vano abitabile e dei locali ove sia prevista la presenza permanente di persone deve avvenire da spazi liberi esterni e non deve essere inferiore a:
- a) 1/10 della superficie del pavimento per le zone fino a 900 m.s.l.m.;
 - b) 1/12 della superficie del pavimento per le zone oltre i 900 m.s.l.m.;
 - c) 1/12 della superficie del pavimento per gli ambienti mansardati, ottenuta anche solamente con finestre in falda.
- (6) I corridoi e i disbrighi devono avere larghezza minima di metri 1,00.
- (7) Nel caso di interventi sugli edifici esistenti e catalogati dal P.G.T.I.S., esclusa la ristrutturazione totale, eventuali dimensioni inferiori a quelle minime indicate ai commi precedenti possono essere mantenute, qualora la competente autorità sanitaria abbia accertato l'esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico e le nuove previsioni non siano peggiorative rispetto alla situazione esistente.

Art. 84

Deroghe ai requisiti di cui all'art. 83 - Dimensioni dei locali

- (1) Nel caso di interventi sugli edifici esistenti e catalogati dal P.G.T.I.S., esclusa la ristrutturazione totale, eventuali dimensioni inferiori a quelle minime indicate all'art. 83 possono essere mantenute, qualora la competente autorità sanitaria abbia accertato l'esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico e le nuove previsioni non siano peggiorative rispetto alla situazione esistente.

Art. 85

Caratteristiche degli alloggi

- (1) Ciascun alloggio non può avere superficie inferiore a mq. 45,00 misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e scale interne.
- (2) Ogni alloggio deve essere dotato di allacciamento alle reti fognaria, idrica ed elettrica, di impianto di riscaldamento, di almeno un servizio igienico e di cucina o angolo cottura e di canna fumaria.

Art. 86

Servizi igienici

- (1) Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un servizio igienico completo (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia), dotato di areazione naturale o forzata e di dimensioni tali da poter essere adattato alla accessibilità dei disabili.
- (2) Tutti gli esercizi pubblici ed i locali aperti al pubblico devono essere dotati di servizi igienici, nel rispetto della normativa in materia di aerazione e di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 87

Cucine

- (1) La cucina o l'angolo cottura devono essere forniti di acquaio e di canna di ventilazione.
- (2) Qualora nel locale venga previsto l'impiego di apparecchi con utilizzo di gas combustibile deve essere previsto un foro di presa d'aria su parete esterna realizzato a norma.
- (3) L'eventuale angolo cottura annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo.

Art. 88

Stanze da letto, locali adibiti a soggiorno

- (1) Le stanze da letto e i locali adibiti a soggiorno devono avere una superficie minima di mq 8, con altezza minima netta e rapporto di areazione e illuminazione naturale come da art. 83 del presente regolamento.

Art. 89

Soppalchi

- (1) La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il locale da soppalcare deve avere, a soppalco realizzato, un'altezza minima netta misurata dal pavimento al soffitto non inferiore a m. 2,30.
 - b) i locali ottenuti con i soppalchi devono avere un'altezza media ponderale minima di metri 1,90;
 - c) la superficie del soppalco non superi il 40% della superficie dei locali abitabili da soppalcare.

Art. 90

Seminterrati ed interrati

- (1) I locali siti ai piani terreno, seminterrato e interrato devono avere il pavimento impermeabile e murature perimetrali adeguatamente protette dall'umidità.

- (2) I piani seminterrati possono essere adibiti ad abitazione, ovvero possono ospitare attività di pubblici esercizi, magazzini di vendita, mense e laboratori, ecc., purché emergano da quota terra di almeno metri 1,50. Tali locali devono essere dotati di idonea intercapedine areata che ne distacchi il pavimento e le pareti dal terreno.
- (3) I locali interrati non possono essere adibiti ad abitazione od altre attività o usi equivalenti e devono avere altezza minima netta non inferiore a m. 2,30.
- (4) Nei locali seminterrati e interrati è vietata l'installazione, il deposito e qualsiasi utilizzo di apparecchiature o impianti alimentati a gas GPL.

Art. 91

Scale

- (1) Nel caso di nuova edificazione o di ristrutturazione totale le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.
- (2) Le scale devono essere dotate di parapetto di altezza minima di metri 1,00 atto a costituire difesa verso il vuoto.
- (3) In ogni caso le scale devono corrispondere a quanto disposto dalle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati. Le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, con esclusione degli edifici pubblici, non si applicano nel caso di scale che non costituiscano parte comune o che non siano l'unico accesso agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico.
- (4) Nel caso di nuova edificazione o di ristrutturazione totale, tutte le scale in comune a più unità immobiliari devono avere una larghezza minima pari a metri 1,20.

Art. 92

Scale a chiocciola

- (1) Per gli edifici di nuova costruzione è vietata la realizzazione di scale a chiocciola per il collegamento ad uso comune; esse sono ammesse solo per il collegamento di ambienti all'interno delle unità immobiliari.
- (2) Nel caso di scale non comuni è ammessa, per documentate ragioni tecniche, anche la realizzazione di scalini a piè d'oca e scale a chiocciola nel rispetto dei seguenti parametri:
 - pedata minima interna non inferiore a cm. 12;
 - pedata misurata alla mezzeria della scala non inferiore a cm 25;
 - larghezza minima non inferiore a cm. 80.

Art. 93

Cavedi

- (1) Nelle nuove costruzioni nelle zone di nuova edificazione, è vietata la costruzione di nuovi cavedi, (pozzi luce).
- (2) Esclusivamente per gli edifici esistenti e per edifici anche nuovi in zone di PGTIS, sono ammessi cavedi al fine di consentire la diretta aeroilluminazione di latrine, corridoi e disimpegni.

Art. 94

Autorimesse

- (1) Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti macchina.
- (2) Il box ha le dimensioni minime di metri 2,50 x 5,00 utili, mentre i posti macchina dovranno avere le dimensioni minime previste dall'art. 73 della L.P. 22/91 e s.m..
- (3) Le corsie di manovra delle autorimesse dovranno avere larghezza minima di metri 5,00.

- (4) L'inizio delle rampe di accesso alle autorimesse e ai piani interrati in generale deve essere arretrato dal limite dell'area soggetta a transito (pubblico) in modo tale da garantire la sicurezza al traffico sia pedonale che veicolare.
- (5) Le rampe non potranno avere pendenza superiore al 20% e dovranno essere eseguite in materiali antisdrucchiolevoli.

Art. 95

Dotazioni minime di parcheggio

- (1) Gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di cambio della destinazione d'uso dei manufatti esistenti, devono possedere adeguati spazi per parcheggio, in base alla funzione dell'edificio, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1559 d.d. 17.09.1992 e con deliberazione n. 12258 d.d. 03.09.1993, ai sensi dell'art. 73 della L.P. 22/91 e s.m. ed int.
- (2) Per le attività commerciali gli indici di parcheggio sono regolati dalla Del. G.P. n. 340/2001 art. 11.

Art. 96

Balconi, terrazze

- (1) I balconi e le terrazze devono essere provvisti di idoneo parapetto, secondo quanto previsto all'art. 77 del presente Regolamento, e presentare superficie continua ed impermeabile; non possono aggettare sulla pubblica via se non ad altezza superiore a mt. 4,50.

CAPO IV

REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 97

Locali per caldaie e cabine elettriche

- (1) I locali contenenti l'impianto termico centralizzato e le cabine elettriche devono essere di norma aperti verso l'esterno e direttamente ventilati. E' consentito che l'apertura di detti locali avvenga su apposita pre-camera direttamente ventilata, fatta salva diversa prescrizione derivante da normativa specifica.

Art. 98

Apparecchi a gas.

- (1) Ciascun apparecchio deve portare, in posizione visibile anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano indicati in caratteri indelebili:
 - a) nome del costruttore e/o marca depositata;
 - b) dati sull'avvenuto collaudo;
 - c) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;
 - d) il tipo di combustibile utilizzato, la potenza nominale ed al focolare in KV e/o in Kcal/ora;
 - e) pressione di bollo e di esercizio in Pascal e/o bar.

- (2) L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni, per il suo uso e manutenzione; in particolare devono essere dettagliate le manovre di accensione e quelle relative alla pulizia ed alla manutenzione (D.P.R. n. 412/93).

Art. 99

Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto.

- (1) Fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.M. 25 novembre 1984 (G.U. - s.o. n. 12 del 15 gennaio 1985), la corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori, deve avvenire secondo le regole di buona tecnica definite dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e D.M. 7 giugno 1973 ed essere attestata con una dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo, secondo la Legge n. 46/90 e relativi decreti di attuazione.
- (2) La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma, deve essere eseguita da personale specializzato (art. 11 D.P.R. 412/93).
- (3) Si rimanda alle norme UNI CIG specifiche per gli impianti di potenzialità inferiore o uguale alle 30.000 Kcal/h; per gli impianti di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h si rimanda alle specifiche norme antincendio.

Art. 100

Installazione di apparecchi a gas negli alloggi

- (1) A seconda del modo in cui avviene l'evacuazione dei prodotti della combustione, gli apparecchi a gas si distinguono in:
- tipo A: apparecchio previsto per non essere collegato ad un condotto o ad uno speciale dispositivo per l'evacuazione dei prodotti della combustione verso l'esterno del locale di installazione;
 - tipo B: apparecchio previsto per essere collegato ad un condotto o un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione verso l'esterno. L'aria comburente è prelevata direttamente dall'ambiente dove l'apparecchio è collocato;
 - tipo C: apparecchi con circuito di combustione a tenuta, che consente l'alimentazione di aria comburente al bruciatore con prelievo diretto dall'esterno e contemporaneamente assicura l'evacuazione diretta all'esterno di prodotti della combustione.
- (2) Gli apparecchi di tipo B e C possono essere a tiraggio naturale o forzato.
- (3) Per quanto attiene le caratteristiche degli apparecchi, le modalità di collegamento a camino, alle canne fumarie, alle modalità di scarico all'esterno e alla ventilazione dei locali, si rimanda alle norme UNI CIG specifiche per gli impianti di potenzialità inferiore o uguale alle 30.000 Kcal/h; per gli impianti di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h si rimanda a specifiche norme antincendio.

Art. 101

Divieto di installazione di apparecchi a gas.

- (1) Gli apparecchi di tipo B per riscaldamento ambienti e quelli combinati (riscaldamento ambienti più produzione di acqua calda sanitaria), non possono essere installati nelle camere da letto e nei locali uso bagno o doccia.
- (2) Tali apparecchi non possono essere installati neppure nei locali nei quali siano presenti camini aperti (caminetti) senza flusso di aria propria.

- (3) Gli apparecchi di tipo B per la produzione di acqua calda sanitaria, non possono essere installati nelle camere da letto, è consentita la loro ubicazione nei locali uso bagno o doccia in conformità a quanto previsto dalle norme UNI CIG.

Art. 102

Gas di petrolio liquefatto per uso domestico non alimentato da rete di distribuzione.

- (1) Si rimanda alle norme alle norme UNI CIG specifiche per gli impianti di potenzialità inferiore o uguale alle 30.000 Kcal/h; per gli impianti di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h si rimanda a specifiche norme antincendio.

Art. 103

Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunità.

- (1) Si rimanda alle norme alle norme UNI CIG specifiche per gli impianti di potenzialità inferiore o uguale alle 30.000 Kcal/h; per gli impianti di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h si rimanda a specifiche norme antincendio.

Art. 104

Norme di sicurezza ed esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto

- (1) Si rimanda alle norme alle norme UNI CIG specifiche per gli impianti di potenzialità inferiore o uguale alle 30.000 Kcal/h; per gli impianti di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h si rimanda a specifiche norme antincendio.

Art. 105

Camino, canna fumaria e canna di esalazione.

- (1) I prodotti della combustione devono essere scaricati nell'atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi e normative vigenti.
- (2) I camini per i quali non esiste una specifica normativa dovranno essere prolungati sopra la falda del tetto di almeno un metro.
- (3) Nel caso di aspirazione meccanica centralizzata i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione risultante da idoneo calcolo che garantisca i ricambi minimi orari richiesti.
- (4) Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile i tubi di ventilazione devono essere prolungati al di sopra del tetto e, ove ciò non fosse possibile, si possono realizzare sbocchi in facciate subordinatamente al parere dell'autorità sanitaria.

Art. 106

Comignoli: tipi, altezze ed ubicazioni.

- (1) Dicesi comignolo il dispositivo posto generalmente a coronamento di un camino singolo o di una canna fumaria collettiva ramificata atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione.
- (2) Esso deve soddisfare ai seguenti requisiti:
 - avere una sezione utile di uscita non minore del doppio di quella del camino o della canna fumaria collettiva ramificata sul quale è inserito;
 - essere conformato in modo da impedire la penetrazione nel camino o nella canna fumaria della pioggia e della neve;
 - essere costruito in modo che, anche in caso di venti di ogni direzione ed inclinazione venga comunque assicurato lo scarico dei prodotti della combustione.

- (3) In ogni caso sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge n. 615 del 13.07.1966 e dell'art. 6 del D.P.R. 22.12.1970 n. 1391 per gli impianti termici utilizzanti combustibili solidi e liquidi.

CAPO V
ARREDO URBANO - DECORO - SEGNALETICA - RECINZIONI E SPORGENZE

Art. 107

Inserimento ambientale degli edifici

- (1) Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale. A tale fine l'autorità comunale competente, sentita la commissione edilizia, ha facoltà di imporre l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) o soluzioni progettuali diverse nonché la rimozione degli elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali.
- (2) Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori, parte di edifici visibili dai luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell' ambiente, l'autorità comunale ha la facoltà di imporre ai proprietari le loro sistemazioni.
- (3) L'autorità comunale può, ingiungendo l' esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Art. 107/bis

Materiali per elementi esterni (serramenti, parapetti, rivestimenti, bow-window, ecc.).

- (1) Il presente articolo ha lo scopo di regolamentare il materiale da utilizzare nella realizzazione di elementi esterni quali serramenti, parapetti, rivestimenti, bow-window, ecc., in modo da rendere chiaro quanto previsto delle Norme di Attuazione del PRG.
- (2) Ritenuto che il legno è il materiale di forte richiamo alla tradizione costruttiva locale, e che è un materiale importante per l'economia locale, si ritiene opportuno privilegiare l'utilizzo dello stesso per la realizzazione degli elementi esterni; per quanto riguarda i parapetti in alternativa al legno è preferibile l'utilizzo del ferro.
- (3) L'utilizzo di nuove tecnologie costruttive quali pvc, alluminio, ecc. è comunque ammesso con le seguenti regole:
- a) I tamponamenti e gli eventuali rivestimenti dei bow-window devono essere realizzati esclusivamente con l'utilizzo del legno;
 - b) Per edifici inseriti nel centro storico con la categoria d'intervento "Restauro" o tutelati dai Beni Architettonici è ammesso l'utilizzo esclusivamente del legno per tutti gli elementi esterni;

- c) Per i serramenti degli edifici all'interno del centro storico o su edifici di interesse storico al di fuori del perimetro del centro storico, con esclusione di quelli classificati con la categoria d'intervento "Restauro" o tutelati dai Beni Architettonici, è ammesso l'utilizzo di materiale diverso dal legno, purché mai con la finitura finto legno, ma con la finitura laccata di colore grigio perla, rosso, verde bottiglia e verde chiaro per quanto riguarda le ante ad oscuro e la finitura laccata di colore bianco e grigio chiaro per le finestre;
- d) Per i parapetti degli edifici all'interno del centro storico o su edifici di interesse storico al di fuori del perimetro del centro storico, con esclusione di quelli classificati con la categoria d'intervento "Restauro" o tutelati dai Beni Architettonici, è ammesso l'utilizzo di materiale diverso dal legno, purché mai con la finitura finto legno, ma con la finitura laccata;
- e) Per gli edifici esistenti o di nuova costruzione fuori dal centro storico, tranne quelli previsti da specifici piani attuativi che prevederanno le varie finiture, è ammesso l'utilizzo di materiali diversi dal legno;

Art. 108

Decoro degli spazi e tutela del verde

- (1) Le superfici a verde non edificate devono avere una specifica destinazione ed essere opportunamente sistemate e, dove possibile, alberate.
- (2) A tale riguardo l'autorità comunale competente, sentita la commissione edilizia, ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione degli oggetti, depositi, e materiali, e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
- (3) L'autorità comunale competente, sentita la commissione edilizia, ha facoltà di imporre la recinzione con siepi e barriere vegetali per mascherare la vista di depositi, impianti, cantieri e cave. e la manutenzione dei terreni non coltivati e privi di specifica destinazione, e che risultino indecorosi e pericolosi.
- (4) L'autorità comunale competente può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione fissare il termine dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
- (5) E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal comune, nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
- (6) In tutti gli interventi di nuova edificazione devono essere previste adeguate aree a verde.
- (7) Le costruzioni interrato sottostanti le aree previste a verde di cui al comma 1 dovranno essere coperte da uno strato di terreno vegetale sistemato a verde con impianto di erba ed arbusti da indicarsi in progetto.
- (8) I progetti delle sistemazioni a verde devono comprendere le dimensioni e le ubicazioni delle parti di lotto destinate a tal fine.

- (9) La copertura della costruzione sotterranea deve garantire l' assoluta impermeabilità e la impenetrabilità delle radici.
- (10) Le aree a parcheggio esterne possono essere conteggiate nelle zone a verde qualora vengano pavimentate con materiale che consenta la crescita dell' erba e sistemate con alberatura varia tra i posti macchina.

Art. 109

Sporgenze sulle vie e piazze pubbliche

- (1) Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici sempre che non costituiscano pericolo per le persone e le cose:
- lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm;
 - modanature, rilievi, infissi esterni per una sporgenza non superiore a 20 cm;
 - gronde;
 - balconi se realizzati ad una altezza da terra non inferiore a m. 4,50;
- (2) Sono ammesse, salvo ogni eventuale provvedimento autorizzativo, le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, targhe e tabelle.
- (2) Per le tende è ammessa un'altezza dal suolo non inferiore a m. 2.20 dal livello del marciapiede. L' installazione delle tende può comunque essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità.
- (3) La segnaletica stradale pubblica o di pubblico interesse deve essere possibilmente raggruppata in appositi pannelli.
- (4) La segnaletica indicativa di attività private è soggetta ad autorizzazione ai sensi del codice della strada; non può in ogni caso impedire o confondere quella stradale ufficiale e dovrà essere posizionata su appositi supporti diversi da quelli della segnaletica stradale.

Art. 110

Recinzioni e muri di sostegno

- (1) Per le recinzioni delle aree private, in tutte le zone, valgono le seguenti prescrizioni:
- tutte le recinzioni, comprese le siepi, dovranno essere realizzate ad una distanza non inferiore a m. 0,50 dalle strade e piazze ed in genere dagli spazi pubblici;
 - dovranno essere realizzate con materiali e tecniche che ripercorrono i metodi tradizionali ed in linea di massima permettano la trasparenza;
 - l'altezza massima delle stesse dovrà essere non superiore a m. 1,50 comprensiva di eventuale basamento in muratura;
 - entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensioni e materiali, saranno definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali;
 - le eventuali siepi di recinzione, fermo restando quanto prescritto dal codice civile, non potranno avere altezza superiore a m. 1,50;
 - nelle aree in cui si svolgono attività produttive o commerciali le recinzioni potranno avere altezza non superiore a m. 2,00 e risulta inoltre necessario recingere le eventuali parti che possono risultare pericolose per gli stessi addetti, per clienti e visitatori e per i cittadini stessi che si ritrovassero a passare nei pressi dei complessi;
 - le recinzioni tradizionali esistenti (steccati, muretti in pietra) devono essere conservate. In caso di demolizione, parziale o totale, o nel caso di rifacimento delle recinzioni tradizionali, le stesse devono essere ripristinate con materiale di caratteristica simile a quello esistente;
 - è vietato in ogni caso l'uso di materiali taglienti o acuminati.
- (2) Per i muri di sostegno valgono le seguenti prescrizioni:
- i muri di sostegno dovranno essere realizzati ad una distanza non inferiore a m. 0,50 dalle strade e piazze ed in genere dagli spazi pubblici;

- i muri di sostegno non possono essere di norma più alti di m. 3,00. Devono essere realizzati preferibilmente in pietra faccia a vista; qualora siano invece realizzati in calcestruzzo o in altri materiali, la loro superficie non deve essere liscia ma presentare una accentuata scabrosità che ne favorisca l' inserimento ambientale;
 - i muri di sostegno tradizionali esistenti devono essere conservati . In caso di demolizione, parziale o totale, o nel caso di crolli o rifacimenti dei muri di sostegno tradizionali, gli stessi devono essere ripristinati con un materiale di caratteristica simile a quello preesistente;
 - i muri di sostegno ed i terrapieni potranno essere realizzati anche a confine con le proprietà finitime, fino ad una altezza massima di m. 1,00, misurata dal profilo naturale del terreno esistente, senza che questi vengono computati agli effetti delle distanze.
- (3) L'autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può vietare l' uso delle recinzioni o può autorizzare altezze maggiori per impianti o costruzioni particolari, o imporre l' adozione di soluzioni architettoniche unitarie, far arretrare la recinzione per garantire la visibilità e/o la sicurezza della circolazione.
- (4) Le recinzioni, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere, posizionate in corrispondenza di curve stradali, devono essere realizzate in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione. A tale riguardo ed ad esclusivo giudizio dell'ente proprietario della strada, in sede di rilascio dell'atto abilitativo, potranno essere effettuate prescrizioni volte alla tutela della pubblica incolumità.

Art. 111

Passi carrai e portici

- (1) E' vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l'apposita concessione. La concessione si accompagna ad un disciplinare regolante le modalità di accesso e i relativi oneri.
- (2) La localizzazione di passi e/o accessi carrai non può avvenire in corrispondenza del lato interno di curve o in prossimità di curve cieche o comunque con ridotta visibilità, nonché in prossimità di intersezioni stradali.
- (3) La larghezza di passi ed accessi carrai deve essere commisurata alla larghezza dell'accesso privato e all'ingombro dei veicoli che devono accedervi.
- (4) Nella realizzazione di passi ed accessi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e meccanico.
- (5) I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura ed a spese dei proprietari.
- (6) Il pavimento ed i corpi illuminanti dei portici destinati ad uso pubblico devono essere realizzati con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
- (7) Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario, salvo che la creazione dei portici non sia dipesa da una prescrizione di piano regolatore comunale ovvero da accordi intervenuti con il Comune.
- (8) Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.

Art. 112

Indicatori stradali, apparecchi per i servizi collettivi.

- (1) L'amministrazione comunale, previo avviso agli interessati, ha facoltà di applicare sulle fronti dei fabbricati di qualsiasi natura prospicienti le vie e piazze pubbliche le indicazioni e gli apparecchi relativi ad altri servizi municipali, tra cui particolarmente:
- a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
 - b) tabelle segnaletiche stradali
 - c) le piastrine di idranti e simili:

d) le mensole, i ganci, i tubi e quanto altro occorre per la distribuzione dell'acqua potabile e della illuminazione.

Art. 113

Numeri civici degli edifici – Tabelle plateali ed altre servitù

- (1) L'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi obbligatoriamente e a spese del proprietario nelle forme e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione stessa. Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato, sono attuate a spese dello stesso.

CAPO VI

CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI

Art. 114

Norme generali

- (1) L'installazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari, all'interno dei centri abitati è subordinata ad apposita autorizzazione comunale.
- (2) E' altresì soggetta ad autorizzazione comunale la apposizione in corrispondenza dei locali di pubblico ritrovo e spettacolo di sorgenti luminose a scopo pubblicitario.
- (3) E' esclusa sotto qualsiasi forma l'affissione di pubblicità commerciale all'infuori degli appositi spazi fissati dal comune.
- (4) Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, ha facoltà di far rimuovere elementi di ogni tipo (insegne, targhe, scritte ecc.) contrastanti con il decoro e le caratteristiche degli edifici su cui sono poste.

Art. 115

Dimensioni e caratteristiche dei cartelli

- (1) In ogni situazione i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- (2) Le strutture di sostegno e di fondazione, qualora essi non siano collocati su costruzioni fisse, dovranno resistere alle spinte del vento ed essere saldamente ancorate al terreno.
- (3) Le sorgenti luminose non dovranno costituire fonte di disturbo a persone ed animali o di inquinamento luminoso in genere. Dovranno pertanto venire poste in essere adeguate schermature atte ad evitare una generalizzata diffusione della luce.
- (4) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno avere sagoma regolare e dimensioni adeguate al contesto edilizio circostante.

TITOLO 5°
NORME IGIENICO SANITARIE PER L'EDIFICAZIONE DI EDIFICI PER ATTIVITÀ
PRODUTTIVE- DEPOSITI

CAPO I
REQUISITI TECNICI ED IGIENICO SANITARI GENERALI

Art. 116
Norme generali

- (1) Fatto salvo il rispetto delle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di legge a norma dell'art. 24 della Legge 833/78, gli edifici che si configurano come ambienti di lavoro ove sia prevista permanenza continuativa di addetti devono, in via preliminare, avere le caratteristiche costruttive indicate nei successivi articoli del presente capo.
- (2) Per l'ubicazione di dette strutture, si applicano le norme previste dai Piani Regolatori nel rispetto della zonizzazione prevista dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, recante norme in tema di prevenzione dell'inquinamento da rumore, dalla Legge Provinciale 18 marzo 1991 n. 6 *"Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico"* e dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento 04 agosto 1992 n. 12 - 65\Leg.
- (3) Per quanto non previsto nel presente capitolo, si fa riferimento alle norme di igiene del lavoro vigenti.
- (4) Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 303/56, e obbligo da parte dei datori di lavoro che intendono costruire, ampliare ed adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali in cui debbano presumibilmente essere addetti più di tre operai, di darne notizia preventivamente alla Unità Operativa di Igiene e Medicina del Lavoro. La notifica dovrà contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse, delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata dai disegni di massima.

Art. 117
Isolamento

- (1) I luoghi di lavoro devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità.
- (2) I luoghi di lavoro chiusi debbono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio.
- (3) Nei tamponamenti esterni dei locali con permanenza di lavoratori, devono essere impiegati materiali che garantiscano una bassa trasmittenza termica, al fine di salvaguardare il benessere termico degli occupanti e soddisfare le esigenze di isolamento termico, anche al fine del rispetto della normativa in materia di contenimento dei consumi energetici.
- (4) Le strutture edilizie che delimitano i locali in cui sono svolte lavorazioni particolarmente rumorose, devono garantire adeguato fonoassorbimento.

- (5) Nel caso di aziende adiacenti (es. : capannoni a schiera) le strutture edilizie di confine devono garantire in opera un fonoisolamento pari ad almeno 40 dB(A), fatte salve eventuali ulteriori esigenze di contenimento del rumore ai fini della tutela del vicinato (D.P.C.M. 1.03.1991).

Art. 118

Coperture - Altezze - Cubature e Superfici

- (1) Nei locali ad uso produttivo, le coperture devono essere preferibilmente del tipo a shed.
- (2) In ogni caso devono essere definite le caratteristiche di resistenza delle coperture e le modalità di accesso, in modo da garantire condizioni di sicurezza nella loro percorribilità in caso di manutenzione, anche predisponendo opportuni punti di ancoraggio.
- (3) Per quanto attiene le altezze, le cubature e le superfici, valgono le norme contenute nell'art. 6 del D.P.R. 303/1956.

Art. 119

Sistemazione dell'area esterna

- (1) L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm. 80: se nell'area si prevedono depositi di materiali, il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti; tali depositi dovranno essere inoltre previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 319/76 e dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1 - 41/Legisl. e s.m. ed int. e dalla Legge 47/78 e s.m. ed int.
- (2) Per quanto attiene ai depositi esterni di materiale utilizzato ai fini produttivi, valgono le disposizioni di cui all'art. 83 della Legge Provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. ed int.

Art. 120

Pavimentazione

- (1) Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno degli opifici. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzata idonea intercapedine aerata di altezza non inferiore a cm. 40.
- (2) Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale impermeabile, resistente, in superficie unita, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità, nonché privo di buche o sporgenze pericolose.
- (3) Nel caso di attività lavorative in cui vi sia la possibilità di sversamenti di liquidi, devono essere previsti appositi pozzetti di raccolta ed opportune pendenze per facilitare il recupero e la pulizia delle sostanze sversate (art. 7 del D.P.R. 303/56).

Art. 121

Illuminazione naturale e superfici vetrate

- (1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 303/56, dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale come previsto dall'art. 129 - *Illuminazione dei locali di lavoro* del presente Regolamento.

- (2) Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi del tipo elettromeccanico facilmente accessibili, come previsto dall'art. 130 - *Areazione dei locali di lavoro* del presente Regolamento.
- (3) La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.
- (4) Le superfici vetrate, almeno fino ad un'altezza di un metro dal piano di calpestio, devono essere del tipo antisfondamento.

Art. 122

Vie ed uscite di emergenza

- (1) Le vie e uscite di emergenza devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 547/55.

Art. 123

Scale - Scale di sicurezza

- (1) Vale quanto disposto dall'art. 16 del D.P.R. 547/55. Qualora la scala sia asservita da un'uscita di sicurezza, deve possedere i seguenti requisiti:
 - pianerottoli con lato minimo non inferiore a metri 1,20;
 - gradini con pedata non inferiore a cm. 30.00 e alzata non superiore a cm. 17.00;
 - parapetti normali con arresto del piede o altra difesa equivalente, sui lati aperti;
 - se le scale sono delimitate da pareti, deve esserci almeno un corrimano ad un metro di altezza;
 - le superfici dei gradini devono essere del tipo antisdrucchiolo.
- (2) Eventuali scale interne che non abbiano funzione di via di fuga, devono avere gradini con una pedata minima di cm. 25.00 e larghezza minima di cm. 90.00; nel caso di scale a chiocciola, la parte con pedata inferiore a cm. 10.00 deve essere resa inaccessibile; le stesse devono essere provviste di corrimano ad altezza di 1 metro.

Art. 124

Dotazione di servizi igienici per il personale

- (1) I gabinetti debbono essere previsti distinti per i due sessi ed in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privacy e comfort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia e devono essere dotati di antibagno. In ogni caso vale quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 303/56.

Art. 125

Caratteristiche dei servizi igienici

- (1) Il vano del servizio igienico deve essere di superfici minime di mq. 1,20, l'antibagno di superficie minima di mq. 1.00.
- (2) I servizi igienici devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di areoilluminazione naturale diretta, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione; in quest'ultimo caso la ventilazione forzata deve assicurare almeno 15 ricambi/ora, con mantenimento dell'aspirazione, che deve essere avviata contestualmente all'accensione della luce o

dell'apertura della porta di accesso, per almeno sette minuti dopo l'uscita della persona dal servizio.

(3) I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi, dovranno essere serviti da una piletta di scarico sifonata. Le pareti dei servizi igienici (latrina - antilatrina) devono essere piastrellate fino ad un'altezza di ml. 2.00; la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.

(4) L'altezza minima interna deve essere di almeno ml. 2.40.

Art. 126

Docce e lavandini

(1) Docce sufficienti e appropriate, i cui requisiti devono rispondere a quanto previsto dall'art. 37 del D.P.R. 303/56, devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

Art. 127

Caratteristiche degli spogliatoi: superfici e dotazioni minime

(1) I locali adibiti a spogliatoi devono avere superficie in pianta non inferiore a mq. 1,5 per addetto per i primi 10 dipendenti occupati in un turno; mq. 1,2 per ogni addetto eccedente i primi 10; la superficie minima non dovrà essere comunque inferiore a mq. 10,0.

(2) Devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di mt. 2,00 dal pavimento; devono avere, di regola, areoilluminazione naturale. Qualora l'areoilluminazione naturale non sia tecnicamente possibile, è ammessa quella artificiale. Il ricambio forzato dell'aria non deve essere inferiore a 2 rinnovi/ora.

Art. 128

Mense: caratteristiche

(1) Per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno trenta addetti durante l'intervallo per la refezione si rimanda alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.

(2) Relativamente al locale in cui avviene la manipolazione degli alimenti, valgono le norme stabilite dall'art. 28 del D.P.R. 327/80; in particolare la cucina dovrà possedere i requisiti previsti dall'allegato B) della Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 12513 di data 7 ottobre 1994.

Art. 129

Illuminazione dei locali di lavoro

(1) **Locali ad uso produttivo** (attività di produzione in genere, laboratori, magazzini presidiati);

a) Illuminazione naturale diretta.

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità tecniche delle lavorazioni, la superficie illuminante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/10 della superficie in pianta, per i locali con superficie sino a 1.000 mq.;
- 1/12 della superficie in pianta, per la parte eccedente i primi 1.000 mq. e fino a 3.000 mq.;
- 1/15 della superficie in pianta per la parte eccedente i 3.000 mq..

Nel computo della superficie illuminante, può essere compresa una porzione vetrata di porte e portoni comunicanti con l'esterno, misurata a partire da cm. 70 dal pavimento.

Il 50% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernari; il 25% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.

La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro. Per coefficienti di trasmissione più bassi è necessario adeguare proporzionalmente la superficie illuminante.

In presenza di elementi architettonici (pensiline, tettoie, ecc.) che ostacolano l'illuminazione naturale, la superficie illuminante deve essere incrementata della quota necessaria a garantire pari illuminamento.

b) Illuminazione artificiale.

Vanno utilizzate le raccomandazioni CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e le norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) vigenti.

Per ottenere una distribuzione uniforme della luminosità, il rapporto fra l'illuminamento minimo e quello medio, nel locale o nella zona del locale dove si svolge un determinato compito visivo (piano di riferimento), non deve essere minore di 0,8.

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

(2) **Locali a saltuaria presenza di addetti** (depositi, magazzini).

a) Illuminazione naturale diretta.

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità tecniche delle lavorazioni, la superficie illuminante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/30 della superficie in pianta, per locali con superficie sino a 400 mq.;
- 1/50 della superficie in pianta per la parte eccedente i 400 mq..

I valori sopra riportati sono comprensivi della parte vetrata di porte e portoni.

b) Illuminazione artificiale.

Per ottenere una distribuzione uniforme della luminosità, il rapporto fra l'illuminamento minimo e quello medio, nel locale o nella zona del locale dove si svolge un determinato compito visivo (piano di riferimento), non deve essere minore di 0,8.

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

Art. 130

Areazione dei locali di lavoro

(1) **Locali ad uso produttivo:**

a) areazione naturale diretta.

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità tecniche delle lavorazioni, la superficie di aerazione di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/20 della superficie in pianta, per i locali con superficie sino a 1.000 mq.;
- 1/24 della superficie in pianta, per la parte eccedente i primi 1.000 mq. e fino a 3.000 mq.;
- 1/30 della superficie in pianta per la parte eccedente i 3.000 mq..

Dai valori sopra riportati sono esclusi i contributi dovuti a porte e portoni.

Il 50% della superficie apribile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernari, il 25% se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.

La soglia della finestratura apribile a parete, deve risultare a quota del pavimento inferiore a 2/3 dell'altezza della parete stessa.

Le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici a contatto con l'esterno e presentare comandi di apertura di facile uso.

Le zone di lavoro distanti più di 15 metri dalle finestre, di norma devono essere ventilate anche da aperture sul soffitto.

b) areazione artificiale

A meno che non ricorrano particolari esigenze tecniche documentate, di norma l'aerazione artificiale non è sostitutiva delle aperture finestrate.

Areazione artificiale è da intendersi come ricambio di aria generale e non come mezzo di allontanamento di inquinanti, per i quali è d'obbligo l'aspirazione localizzata.

I ricambi d'aria devono essere rapportati al tipo di attività svolte ed essere assicurati da flussi razionalmente distribuiti in modo da evitare cortocircuitazioni o sacche di ristagno nell'aria.

In caso di condizionamento e/o trattamento dell'aria che comporti il ricircolo della stessa, almeno una parte (30-50%) deve essere prelevata dall'esterno in punti di captazione lontani da fonti di inquinamento anche mediante opportune canalizzazioni.

(2) **Locali con presenza saltuaria di addetti** (depositi e magazzini).

a) areazione naturale diretta.

La superficie finestrata apribile di ciascun locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/30 della superficie in pianta per i locali con superficie sino a 400 mq.;
- 1/50 della superficie in pianta per la parte eccedente i 400 mq..

I valori sopra riportati sono comprensivi del contributo di porte e portoni comunicanti direttamente con l'esterno.

La disposizione delle aperture deve garantire una razionale areazione naturale.

b) areazione artificiale.

Ove non sia possibile garantire i rapporti di areazione sopra riportati, è ammesso il ricorso alla areazione artificiale con portata che garantisca almeno 2 ricambi/ora.

Art. 131
Riscaldamento

- (1) In tutti i locali di lavoro, ad eccezione dei depositi, deve essere garantita una temperatura adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori, ottenuta preferibilmente con impianto di riscaldamento generalizzato.
- (2) Quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere mediante misure tecniche localizzate.

Art. 132
Locali di riposo

- (1) Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
- (2) I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
- (3) Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
- (4) Analoghi locali devono essere previsti in ambienti ove si manipolino prodotti tossici, nocivi, cancerogeni e mutageni.

CAPO II
LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI.

Art. 133
Divieti - Dergoghe

- (1) Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56, è vietato adibire al lavoro locali chiusi interrati o seminterrati.
- (2) In deroga alle disposizioni del precedente comma possono essere destinati al lavoro locali interrati o seminterrati quando ricorrono particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione ed alla illuminazione (per quanto possibile naturali di tipo diretto) ed alla protezione contro l'umidità.

CAPO III
REQUISITI SPECIFICI PER LOCALI DESTINATI AD ATTIVITÀ TERZIARIE (AMBULATORI E UFFICI) E COMMERCIALI (NEGOZI).

Art. 134
Definizione

- (1) Oggetto del presente capitolo sono i locali singoli o inseriti in strutture multiple attualmente denominate "centri direzionali", destinati all'esercizio di attività che possono essere di tipo commerciale e di servizio.

Art. 135

Altezze - superfici

- (1) Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.P.R. 303/56 per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
- (2) La superficie minima a disposizione di ciascun addetto non deve essere inferiore a 6,00 mq., con una superficie minima dell'unità immobiliare di 20,00 mq. esclusi i servizi igienici.
- (3) Per quanto attiene i locali ubicati nei centri storici, relativamente alle altezze, alle superfici, alla illuminazione ed alle caratteristiche dei servizi igienici, possono essere concesse deroghe dal Sindaco, previo parere favorevole del Medico Igienista del Distretto territorialmente competente.

Art. 136

Illuminazione naturale diretta

- (1) La superficie illuminante di ogni locale deve corrispondere ad almeno 1/8 della superficie di calpestio.
- (2) Nel computo della superficie illuminante può essere compresa la porzione vetrata di porte e portoni comunicanti con l'esterno, misurata a partire da 70 cm. dal pavimento.
- (3) La superficie illuminante deve essere uniformemente distribuita ed essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro: per coefficienti di trasmissione più bassi, la superficie illuminante deve essere proporzionalmente incrementata.
- (4) In presenza di elementi architettonici (pensiline tettoie, soppalchi, etc.) che ostacolano l'illuminazione naturale, la superficie deve essere incrementata della quota necessaria a garantire pari illuminamento.
- (5) Nel caso di uffici "open space", ove i singoli vani sono separati da tramezze mobili, queste devono essere disposte in modo da non ostacolare un'omogenea distribuzione della luce naturale.

Art. 137

Illuminazione artificiale

- (1) Vanno utilizzate le raccomandazioni CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e le norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) vigenti.
- (2) Per ottenere una distribuzione uniforme della luminosità, il rapporto fra l'illuminamento minimo e quello medio, nel locale o nella zona del locale dove si svolge un determinato compito visivo (piano di riferimento), non deve essere minore di 0,8.
- (3) I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

Art. 138

Areazione naturale diretta

- (1) La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale, deve corrispondere ad almeno 1/8 della superficie in pianta.

- (2) Le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici a contatto con l'esterno e presentare comandi fissi di apertura (manuali o automatici) di facile uso.

Art. 139

Areazione artificiale

- (1) Fatti salvi i parametri sull'areazione naturale sopra riportati, gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione, devono presentare i seguenti requisiti specifici:

a) impianti di condizionamento:

- immissione di aria esterna non inferiore a 20 mc. per persona e per ora. Il numero delle persone deve essere commutato in base al numero massimo dei frequentatori presenti contemporaneamente in ogni singolo locale;
- la velocità dell'aria in una fascia di 2.00 metri d'altezza rispetto alla quota del pavimento, non deve superare 0,15 m/sec. Tuttavia nelle vicinanze delle bocchette di estrazione ed eventualmente di quelle di mandata, nel caso queste si trovino nella zona occupata dalle persone, possono essere tollerate velocità fino a 0,7 m/sec. purché forma ed ubicazione delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo alle persone;
- la temperatura e l'umidità relativa dell'aria, debbono essere mantenute entro i seguenti limiti:
- nei periodi in cui non è necessaria la refrigerazione dell'aria: temperature interne 20° +/- 2°C; umidità relativa compresa tra il 40 ed il 60% ;
- nei periodi in cui è necessaria la refrigerazione dell'aria: la differenza di temperatura fra l'esterno e l'interno non deve superare il valore di 7°C; l'umidità relativa deve essere compresa fra il 40 ed il 60%;

b) impianti di ventilazione:

- immissione di sola aria esterna con portata non inferiore a 32 mc. per persona e per ora;
- come valore di velocità dell'aria si utilizzano i limiti fissati per gli impianti di condizionamento;
- la temperatura dell'aria non deve essere inferiore a 20°C e l'umidità relativa non deve essere inferiore al 30%

Art. 140

Servizi igienici

- (1) L'attrezzatura dovrà essere concordata previo parere preventivo del Medico Igienista del Distretto territorialmente competente.
- (2) Le batterie di servizi devono essere segnalate ed ubicate in modo da essere facilmente raggiungibili da ogni punto e distribuite su tutti i piani previsti.

TITOLO 6° SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

CAPO I CLASSIFICAZIONE - MODALITÀ' OPERATIVE

Art. 141 **Rifiuti urbani.**

- (1) Ciascun edificio deve essere dotato di apposito spazio, opportunamente dimensionato, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- (2) Tale spazio va realizzato nel rispetto del regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e deve essere in posizione facilmente accessibile dalla pubblica via.

Art. 142 **Rifiuti speciali.**

- (1) Sono rifiuti speciali quelli definiti ai sensi dell'art. 7, comma 3 del d. leg. n. 22/97 così come modificato dal d. leg. 389/97.

Art. 143 **Rifiuti pericolosi**

- (1) Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, sulla base degli allegati G) H) e I) del citato decreto legislativo.

Art. 144 **Usi vietati.**

- (1) I rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, devono essere a cura dei cittadini produttori, raccolti e conferiti secondo le norme vigenti, senza alcuna dispersione.

Art. 145 **Rifiuti ingombranti beni durevoli**

- (1) La raccolta dei rifiuti ingombranti, ovvero dei beni durevoli, avviene a mezzo dell'eventuale servizio di raccolta speciale, ovvero utilizzando i centri di raccolta differenziata dei rifiuti.
- (2) E' vietato depositare rifiuti ingombranti al di fuori dei contenitori e siti allo scopo destinati.

Art. 146 **Aree per il posizionamento dei contenitori per rifiuti**

- (1) I cassonetti ed i contenitori per la raccolta dei rifiuti devono seguire logiche localizzative e di mascheramento idonee al decoro ambientale e conformi alle normative vigenti.

Art. 147 **Caratteristiche dei cassonetti e dei contenitori**

- (1) I cassonetti privati devono avere caratteristiche tecniche tali da renderli compatibili con il sistema pubblico di raccolta e devono essere collocati all'interno delle aree e edifici privati in spazi idonei tali da non creare problemi igienico sanitari.

- (4) I cassonetti devono essere collocati in aree facilmente accessibili ai mezzi di raccolta. disinfezioni.

Art. 148

Frazione organica putrescibile

- (1) Al momento dell'attivazione degli impianti di compostaggio delle frazioni putrescibili dei rifiuti solidi urbani, i soggetti gestori di impianti di produzione, preparazione o lavorazione di sostanze alimentari, di mense collettive, di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi alimentari, da cui decadono rifiuti putrescibili devono provvedere alla separazione di tale frazione dagli altri rifiuti prodotti ed al conferimento tramite appositi contenitori agli stessi impianti.
- (2) Con le stesse modalità e tempi la frazione organica putrescibile dei rifiuti solidi urbani deve essere conferita agli impianti di compostaggio.
- (3) E' consentito il compostaggio domestico della frazione organica putrescibile purché sia condotto in modo da non creare disturbo o inconvenienti igienico sanitari.

Art. 149

Rifiuti non domestici

- (1) Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi di cui agli artt. 142 - *Rifiuti speciali* e 143 - *Rifiuti pericolosi* deve essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.

TITOLO 7° COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

CAPO I COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

Art. 150

Ricoveri per animali: procedure amministrative

- (1) La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del Sindaco che la concede sentito il parere del medico di Distretto, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del servizio veterinario competente per territorio in relazione alle caratteristiche funzionali del ricovero, dell'attività di allevamento, ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali, del benessere delle specie allevate e dell'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Art. 151

Locali per la lavorazione e deposito degli alimenti ad uso zootecnico

- (1) I luoghi ed i locali di deposito degli alimenti zootecnici devono garantire la corretta conservazione degli stessi, secondo le diverse tipologie di prodotti.
- (2) Deve essere evitata qualsiasi forma di contaminazione degli alimenti zootecnici, da parte di sostanze tossiche o inquinanti che vanno conservate in locali separati.

Art. 152

Caratteristiche generali dei ricoveri

- (1) I ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento delle deiezioni, devono essere agevolmente pulibili, disinfettabili e disinfestabili, strutturati al fine di garantire buone condizioni di stabulazione e salute degli animali.

Art. 153

Stalle

- (1) Le stalle devono avere pavimentazione impermeabile ed essere dotate di idonei scoli.
- (2) Le stalle adibite al ricovero di un numero di capi bovini o equini superiore a due, devono essere dotate di concimaia, secondo quanto previsto dal capo VI del TULS 1265/34, dal TU LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, D.P.G.P. 26/1/87 n. 1, dall'art. 54 del D.P.R. 303/56, e dal piano provinciale di risanamento delle acque ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni. In alternativa le deiezioni possono essere raccolte in contenitori a tenuta e periodicamente rimosse. Devono comunque essere evitati l'accumulo nelle adiacenze di abitazioni e la dispersione dei liquami.
- (3) Il locale per la raccolta del latte deve essere attiguo alla stalla e rispondere ai requisiti previsti dalla L. 169/89, dal D.P.R. 54/97 e s.m.

Art. 154

Allevamenti familiari

- (1) Nei centri abitati è possibile allevare, compatibilmente con le potenzialità della struttura, altri animali da reddito quali, conigli e pollame. Sono fatti salvi gli allevamenti esistenti.
- (2) Allevamenti a scopo familiare, all'interno di un centro abitato, sono possibili, se esistente una struttura idonea e sia garantita una regolare rimozione delle deiezioni tale da non arrecare alcun disturbo al vicinato.

Art. 155

Concimaie

- (1) Oltre alle protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni le concimaie destinate alla conservazione del letame devono essere impermeabili, costruite in modo tale da garantire la tenuta stagna, impedire la fuoriuscita di liquami ed avere indicativamente la capienza pari ad un sesto della produzione annua di deiezioni.
Per particolari realtà le deiezioni possono essere raccolte in contenitori a tenuta e periodicamente rimosse.
- (2) Le concimaie vanno collocate il più lontano possibile dalle abitazioni, in aree che non sovrastano falde acquifere e possibilmente coperte. L'opportunità di realizzare la copertura deve essere valutata in rapporto al contesto ambientale. Lo stesso dicasi per i contenitori a tenuta stagna asportabili utilizzati in alternativa alle concimaie. Il conferimento del letame, così come lo svuotamento, va sempre attuato in modo da arrecare il minimo disturbo in fatto di odore e rumore.
- (3) Per quanto attiene alla conservazione e gestione dei liquami sono fatte salve le norme contenute negli articoli da 25 a 30 della L.P. 27 febbraio 1992, n. 4 recante norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque e successive modifiche.
- (4) All'entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni stabilite dal Sindaco sentito il parere del Medico Igienista e del Veterinario, le concimaie coperte e/o chiuse non sono soggette al rispetto delle distanze dagli edifici, mentre le concimaie scoperte devono rispettare le seguenti distanze:
 - 20 metri dall'abitazione di proprietà o al servizio dell'azienda;
 - 50 metri dalle abitazioni limitrofe.Per le distanze dei complessi zootecnici esistenti, previo parere del Sindaco, sentito il Medico ed il Servizio Veterinario competente per territorio, potranno essere concesse deroghe alle distanze di cui sopra in relazione alle caratteristiche tipologiche e funzionali dell'allevamento e al contesto ambientale in cui esso si colloca.
- (5) Nella realizzazione delle concimaie previste dal presente articolo, si deve rispettare quanto previsto dal capo VI del TULS n. 1255 approvato con R.D. del 27 luglio 1934, dal T.U. delle LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, dal D.P.R. 303/56 e dalla L.P. 27/02/86 n. 4 Piano provinciale di risanamento delle acque ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.

**TITOLO 8°
NORME IGIENICO SANITARIO PER LA SALVAGUARDIA E LA GESTIONE DELLE
ACQUE DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 156
Requisiti delle acque destinate al consumo umano**

- (1) Le acque destinate al consumo umano devono possedere i requisiti di qualità previsti dall'*art. 3 - requisiti di qualità* del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236.
- (2) Sia gli interventi relativi alla determinazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, che i progetti inerenti la costruzione o l'eventuale ristrutturazione degli impianti di acquedotto vengono sottoposti al parere della Direzione di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.P.S.S.

**Art. 157
Disposizioni generali**

- (1) Ogni Comune, per l'approvvigionamento idrico dell'abitato, deve essere fornito di acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti per le acque destinate al consumo umano e quantitativamente corrispondente sia a quanto disciplinato dal piano generale per l'utilizzo delle acque che alle norme di carattere urbanistico relative alla dotazione minima pro capite prevista nelle misure di salvaguardia straordinaria del territorio e dell'ambiente.
- (2) Il Sindaco e/o il proprietario o gestore dell'acquedotto deve mantenere una continua vigilanza sul complesso degli impianti di attingimento, di trattamento, di trasporto e di distribuzione costituenti la struttura acquedottistica e nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche. Inoltre, per verificare la buona qualità dell'acqua devono esercitarsi periodici controlli interni alla rete acquedottistica.
- (3) Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante automezzi o serbatoi mobili devono essere sottoposte a controlli igienico - sanitari da estendersi anche alla verifica dell'idoneità del mezzo di trasporto da parte della Direzione Igiene e Sanità Pubblica dell'A.P.S.S.
- (4) Nessuna casa potrà essere dichiarata abitabile se non è fornita di acqua potabile.

**Art. 158
Aree di salvaguardia delle risorse idriche**

- (1) Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.
- (2) Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa mentre le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.

Art. 159

Zona di tutela assoluta

- (1) La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazioni per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile.
- (2) L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

Art. 160

Zona di rispetto

- (1) La zona di rispetto è delimitata in relazione alla risorsa idrica da tutelare e comunque deve avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
- (2) Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
 - a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi organici;
 - c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - d) aree cimiteriali;
 - e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - f) apertura di cave e pozzi;
 - g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli,
 - l) impianti di trattamento di rifiuti;
 - m) pascolo e stazzo di bestiame.
- (3) Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
- (4) Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui sopra curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

Art. 161

Zone di protezione

- (1) Nelle zone di protezione possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.

CAPO II **NORME IGIENICHE PER LA COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI**

Art. 162

Qualità dei materiali

- (1) La natura e qualità dei materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano devono essere conformi a quanto previsto da norme e disposizioni vigenti e tali comunque da non alterare le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche ed organolettiche delle acque. In particolare, qualora si preveda l'utilizzo di tubazioni ed accessori costruiti con materie plastiche e gomme destinate a venire in contatto con acqua potabile e/o da potabilizzare, ogni partita deve essere corredata da dichiarazione di conformità ed eventuali indicazioni di limitazioni di impiego rilasciata dal produttore e si deve sempre essere in grado di identificare il fornitore ed il produttore del materiale impiegato.

Art. 163

Opere di captazione delle sorgenti

- (1) Prima di procedere alla progettazione di nuove opere di presa ed in occasione della ristrutturazione di quelle esistenti è necessario, mediante specifici studi idrogeologici ed eventuali indagini di dettaglio definire le caratteristiche di affioramento della falda e sottoporre l'acqua a ripetute analisi, almeno per la durata di un anno.
- (2) In base ai risultati delle indagini di cui sopra saranno definite sia le *Aree di salvaguardia delle risorse idriche* come definite dal presente Regolamento che le caratteristiche costruttive delle opere di attingimento.
- (3) Il manufatto di presa deve essere in calcestruzzo ben lavorato od altro materiale idoneo e con tutte le pareti e le vasche accuratamente impermeabilizzate e facilmente accessibili per i controlli e le normali operazioni di pulizia e manutenzione. L'opera di presa deve essere munita di idonee apparecchiature per il prelievo di campioni e dotata inoltre di sistemi per il controllo e la misurazione della portata nonché di strumentazioni per l'eventuale misura di talune caratteristiche dell'acqua derivata.

Art. 164

Opere di captazione da falde

- (1) Le caratteristiche costruttive delle opere di attingimento ed in particolare dei tipi di pozzo più idonei ad emungere l'acqua vengono definiti in base alle risultanze di appropriato studio idrogeologico comprensivo di sondaggio meccanico preliminare.
- (2) Qualunque perforazione (anche per l'estrazione di acqua destinata ad usi non potabili) deve essere eseguita in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse, provvedendo sempre e comunque alla ricostruzione, tra foro e rivestimento, degli strati impermeabili preferibilmente con materiale avente caratteristiche simili a quelle del materiale originario.
- (3) Prima di mettere in produzione un pozzo è indispensabile che vengano eseguite le prove di falda e di pozzo per la definizione delle caratteristiche idrauliche con particolare riferimento alla portata massima ammissibile anche in relazione ad eventuali altri prelievi dallo stesso acquifero.

- (4) La depressione della superficie piezometrica della falda indisturbata dovrà essere contenuta entro valori tali da evitare richiami da altre falde o di acque esterne.
- (5) Qualora ci fosse da temere un abbassamento del terreno che, direttamente od indirettamente possa danneggiare il territorio ed in particolare edifici ed opere sovrastanti, i prelievi devono essere vietati od opportunamente limitati.
- (6) La testata dei pozzi deve essere a quota superiore a quella del piano di campagna ed alloggiata in apposita cabina in uso esclusivo.
- (7) L'impianto di sollevamento deve essere provvisto di valvole di non ritorno e dispositivi di allarme per avaria o disservizio.
- (8) Ciascun manufatto di testata deve essere dotato di rubinetto per il prelievo di campioni ed eventualmente di apparecchiature atte alla misura in sito di talune caratteristiche delle acque derivate.
- (8) Non sono consentiti pozzi del tipo a scavo e quelli esistenti devono essere soppressi o trasformati in pozzi del tipo tubolare.

Art. 165

Opere di derivazione da acque superficiali

- (1) Le acque superficiali sono rappresentate da laghi naturali o artificiali e da corsi d'acqua naturali o artificiali.
- (2) Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere previamente classificate, ai sensi del D.P.R. n. 515 del 03.07.1982.

Art. 166

Impianto di trattamento

- (1) Qualora, per conferire all'acqua attinta caratteristiche fisiche e biochimiche conformi ai *Requisiti delle acque destinate al consumo umano* definite dal presente Regolamento Edilizio e di Igiene Tipo, fosse necessario un impianto di trattamento, quest'ultimo deve essere previamente giudicato idoneo ed autorizzato dalla Direzione Igiene e Sanità Pubblica.

Art. 167

Impianti di trasporto

- (1) Per impianti di trasporto si intendono il complesso delle opere occorrenti al convogliamento delle acque dai luoghi di prelievo agli impianti di trattamento e da questi agli impianti di distribuzione.

CAPO III
SERBATOI E RETI DI DISTRIBUZIONE

Art. 168

Impianti di distribuzione

- (1) Per impianto di distribuzione si intende il complesso dei serbatoi, della rete di distribuzione e delle relative diramazioni fino al punto di consegna agli utenti.

Art. 169

Serbatoi - Disposizioni generali

- (1) I serbatoi interrati devono essere ubicati in aree lontane da insediamenti e da fonti di inquinamento ed in zone ritenute idonee a seguito di specifiche indagini geotecniche (D.M. 11 marzo 1988) e realizzati in conformità alla normativa vigente (Decreto 26 marzo 1991).
- (2) Opportune recinzioni devono impedire l'accesso alla zona di copertura da parte di persone non autorizzate.

Art. 170

Reti di distribuzione - Disposizioni generali

- (1) In considerazione del fatto che sotto l'aspetto igienico le reti di distribuzione costituiscono la parte più vulnerabile dell'acquedotto sia per la presenza di numerose apparecchiature (sezionamenti, derivazioni, sfiati, scarichi, ecc.) che per le caratteristiche ambientali di posa, la loro progettazione e realizzazione è soggetta al parere della Direzione di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.P.S.S.
- (2) La fornitura dell'acqua potabile deve avvenire sempre previa installazione di idonei strumenti di misurazione, rispondenti ai requisiti fissati con D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854, posizionati di regola al punto di consegna.

Art. 171

Trattamento domestico dell'acqua potabile

- (1) Il trattamento dell'acqua a livello domestico deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Sanità n. 443 del 21 dicembre 1990.
- (2) I titolari o proprietari, i locatari di abitazioni, gli amministratori di condominio, i legali rappresentanti di imprese ove siano installati o presso cui si intendano installare le apparecchiature di cui al presente articolo (addolcitori, dosatori di reagenti chimici, sistemi ad osmosi inversa, filtri meccanici, sistemi fisici, filtri a carbone attivo, filtri a struttura composita, ecc.), devono, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del citato D.M., darne comunicazione alla Direzione Igiene e Sanità Pubblica dell'A.P.S.S.
- (3) La Direzione Igiene e Sanità Pubblica dell'A.P.S.S. può, in qualsiasi momento, controllare la rispondenza di dette apparecchiature alle disposizioni di legge, adottando o promuovendo l'eventuale adozione delle sanzioni di cui al D.P.R. 236/88.

Art. 172

Divieti o limitazioni all'uso dell'acqua potabile

- (1) Nel caso di accertato o sospetto inquinamento delle acque destinate al consumo umano, il Sindaco, su indicazioni della Direzione di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.P.S.S., adotta tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.

TITOLO 9° STABILITA' E SICUREZZA

CAPO I NORME GENERALI

Art. 173 **Stabilità delle costruzioni**

(1) Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell' arte del costruire, ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed all' esecuzione delle strutture, al fine di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

Art. 174 **Edifici pericolanti**

(1) Quando un edificio o parte di esso minacci rovina, oppure quando si compiano lavori che possano comunque destare preoccupazione per l' incolumità delle persone o delle cose, il Sindaco incarica l' ufficio tecnico comunale di fare le occorrenti constatazioni e sul relativo referto ingiungerà al proprietario di provvedere, fissando un breve termine.

(2) In caso di inadempienza, il Sindaco provvede ai sensi dell' art. 18 della L.R. 1/93.

CAPO II NORME ANTINCENDIO

Art. 175 **Nulla osta dei Vigili del fuoco**

(1) Il preventivo nulla osta dell'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendi è richiesto in tutti i casi previsti dal D.M. 16/2/1982.

Art. 176 **Collaudo dei vigili del fuoco**

(1) Il collaudo è dovuto per tutte le strutture previste dal D.M. 16/2/1982.

Art. 177 **Locali per materiali combustibili**

(1) I locali destinati alla lavorazione ed al deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

(2) L' Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendi è competente a controllare l' applicazione delle norme.

Art. 178

Prevenzioni cautelative

- (1) L' eventuale impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, i garage, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarichi e le canne fumarie; gli apparecchi a gas installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm 400 di colonna d' acqua; non è ammessa l' installazione di G.P.L in locali interrati o seminterrati.
- (2) Ogni impianto elettrico deve essere realizzato e certificato secondo quanto previsto dalla L. 05.03.1990 n.46.
- (3) I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d' ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno mt 1,00 rispetto all' estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm 20 da strutture lignee e non possono essere installati nella muratura di fienili o di locali contenenti materiali combustibili.
- (4) Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni a diffusioni e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. , devono in ogni loro parte essere realizzati con materiali resistenti al fuoco (classe 120').

CAPO III

CAUTELE DA OSSERVARE PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 179

Cantieri

- (1) Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l'accesso a chiunque non sia interessato ai lavori.
- (2) La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l'incolumità per persone e cose e avere aspetto decoroso. Quando il cantiere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica è necessario ottenere apposita concessione per l'occupazione del suolo, impegnandosi a rispettare le modalità di eventuali ripristini ed ogni altra prescrizione contenuta nel disciplinare della concessione stessa, e in ogni caso a segnalare in modo opportuno la presenza di eventuali ostacoli alla circolazione anche notturna.
- (3) Qualora la delimitazione del cantiere racchiuda manufatti che interessino servizi pubblici devono essere adottate le opportune disposizioni per il libero accesso agli addetti.
- (4) Ove le opere, debbano essere eseguite sul confine di vie o spazi pubblici o aperti al pubblico, si deve chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici con una recinzione dell'altezza di almeno metri 2,00 di aspetto decoroso, costruito sulle linee e secondo le modalità prescritte dall'autorità comunale.
- (5) E' fatta eccezione per la costruzione della recinzione:
 - a) se si tratti di opere di pochissima importanza, o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nel qual caso il costruttore potrà venire autorizzato a sostituire la recinzione con altri convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti;

- b) quando in caso di eccessivo intralcio al pubblico transito l'autorità comunale non ritenga che il suolo pubblico possa essere ingombro con la recinzione, il costruttore dovrà provvedere alla realizzazione di ponti di servizio pensili sopra lo spazio pubblico ad una altezza che sarà stabilita dal servizio comunale competente.
- (6) Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le vigenti norme di sicurezza.

Art. 180

Cartello di cantiere

- (1) Sul luogo dei lavori deve essere esposta in posizione ben visibile tabella di idonee dimensioni recante le seguenti indicazioni: data e numero della concessione o dell'autorizzazione, il nome del titolare, dell'eventuale committente, del costruttore, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato, del tecnico che ha redatto la relazione geologica, geotecnica, idraulica; ove è necessario, i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 181

Provvedimenti contro i pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità

- (1) Qualora i lavori, gli edifici, i manufatti, le opere e in generale la situazione dei luoghi costituiscano pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità, l'autorità comunale interviene ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nelle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni.

Art. 182

Cautele contro i danni e le molestie

- (1) Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, riparazioni, sistemazioni o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose.

Art. 183

Scavi

- (1) Negli scavi dei terreni si dovrà dare alle sponde una scarpa sufficiente ad impedire franamenti, o comunque in rispetto di quanto prescritto dalla relazione geologica e geotecnica; nel caso ciò non fosse possibile, o non fosse sufficiente a dare la sicurezza, lo scavo dovrà essere armato a regola d'arte. Tutti gli scavi, che presentano il ciglio su aree pubbliche, dovranno essere muniti di steccati, recinzioni o parapetti, con relativi segnali luminosi.
- (2) Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco dei materiali voluminosi e pesanti devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose ed a persone e, in particolare, scuotimento del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini e a coloro che vi abitano.
- (3) E' altresì vietato gettare e far calare dall'alto verso la pubblica via materiali di demolizione; quando ciò sia necessario dalla natura dell'opera, i materiali stessi, previa bagnatura, dovranno venire calati entro appositi contenitori, condotti, o altri mezzi precauzionali.

Art. 184

Rinvenimenti e scoperte

- (1) Oltre alle prescrizioni di cui all'art. 43 e seguenti della legge 1.6.1939, n. 1089, circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico artistico, il committente, il

direttore e l' assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti analoghi che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

- (2) Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane.
- (3) Il Sindaco potrà disporre tutti quei provvedimenti che ritenesse utile prendere in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

TITOLO 10° TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN AGRICOLTURA

CAPO I ANTIPARASSITARI

Art. 185

Modalità d'uso degli antiparassitari

- (1) E' fatto obbligo usare gli antiparassitari agricoli esclusivamente come e per quanto descritto in etichetta e secondo normative vigenti.

Art. 186

Precauzioni nell'uso degli antiparassitari

- (1) Durante l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari è fatto obbligo evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, centri sportivi e relative pertinenze.

Art. 187

Distanze e orari dei trattamenti

- (1) La materia è regolata dalla legislazione vigente ovvero, in sua assenza, da disposizioni Comunali emanate dal Sindaco.

Art. 188

Trattamenti in vicinanza di strade e percorsi

- (1) E' obbligatorio accertarsi che nel momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali lungo le strade, ferrovie, pubblici passi e percorsi qualsiasi al fine di evitare di investire con il getto o la deriva di atomizzatori o lance, persone o veicoli in transito. Il trattamento deve essere interrotto qualora si ravvisi il suddetto pericolo.

Art. 189

Preparazione delle miscele

- (1) La preparazione delle miscele antiparassitarie è vietata su vie e piazze pubbliche nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi, fontane.

Art. 190

Lavaggio delle attrezzature

- (1) Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione degli antiparassitari non deve effettuarsi nei luoghi pubblici e privati evidenziati nel precedente articolo. Il liquido di lavaggio non deve essere immesso nelle fognature bianche, nere o miste.

Art. 191

Circolazione su strade degli atomizzatori

- (1) Durante la circolazione su strada, gli atomizzatori dotati di motore autonomo devono essere spenti. E' fatto inoltre obbligo evitare ogni perdita durante il transito su qualsiasi tipo di strada.

Art. 192

Raccolta dei contenitori usati

- (1) E' fatto obbligo di raccogliere in appositi contenitori atti a garantire la sicurezza sotto il profilo igienico sanitario, e in particolare in appositi cassonetti ove disponibili, gli involucri dei prodotti utilizzati per i trattamenti antiparassitari.

Art. 193

Requisiti dei depositi di antiparassitari

- (1) I depositi per il commercio e la vendita di presidi sanitari, ivi compresi i centri per la distribuzione collettiva delle miscele antiparassitarie (vasche), devono possedere i requisiti previsti dalle normative generali in materia

TITOLO 11°
RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 194
Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi richiamati nel presente Regolamento Edilizio e di Igiene Tipo sono di seguito elencati. L'elenco è indicativo e di pura funzione ausiliaria. Gli aggiornamenti, rispettivamente modifiche ed integrazioni, alle normative qui richiamate, produrranno adeguamento automatico del presente Regolamento Edilizio e di Igiene Tipo.

1	L.R. 04.01.1993 n. 01, art. 97 del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.G.P. 27.02.1995 n. 4/L;
2	Testo Unico delle Leggi provinciali inerenti "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 18 gennaio 1994 n. 273;
3	Delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 12469 d.d. 21.09.1992, così come modificata con Delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 10521 d.d. 25.11.1994, Delibera della Giunta Provinciale di Trento 10524 d.d. 22.09.1995 e Delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 4027 d.d. 04.04.1996;
4	Legge 01.06.1939 n. 1089;
5	Legge 27 marzo 1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
6	Decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277;
7	D.P.R. 08 agosto 1994;
8	D.M. 06 settembre 1994 n. 129;
9	Circolare del Ministero del LL.PP. 31.01.1973 n. 2474;
10	D.P.R. 27.04.1978 n. 384;
11	Legge 09.01.1989 n. 13 "Disposizione per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati"
12	D.M. 14.06.1989 n. 236 "Prescrizione tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"
13	Legge Provinciale 07.01.1991 n. 01 "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento"
14	D.P.R. 24.07.1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"
15	D.M. 11.03.1988
16	D.P.R. 28.06.1977 n. 1052
17	D.M. 23.11.1982
18	Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato R.D. 27.07.1934 n. 1265
19	Legge 09.01.1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", D.P.R. 26.08.1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 09.01.1991 n. 10"
20	Legge 05.11.1981 n. 1086
21	D.P.R. 22.04.1994 n. 425 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto"
22	T.U.L.P.S. e Regolamento di esecuzione
23	Legge 05.03.1990 n. 46, Regolamento di attuazione
24	legge Provinciale 18.03.1991 n. 06, D.P.G.P. 04.08.1992 n. 12 - 65/Leg.
25	D.M. 02.04.1968
26	Legge 29.09.1964 n. 847

Comune di Caldes
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 2004

27	D.P.R. 24.05.1988 n. 236
28	T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1 - 41/Legisl. e s. m. ed int.
29	D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
30	D.P.C.M. 23.04.1992, e norme attuative previste dal D.P.C.M. 28.09.1995
31	D.M. 05.07.1975
32	elenco delle località soggette a controllo della concentrazione indoor del gas Radon, redatta dall'Unità Operativa Prevenzione Ambientale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
33	indicazioni tecniche CEE n. 143/90
34	Legge 412/93
35	D.M. 25.11.1984
36	norme UGI - CIG di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1083, D.M. 07.06.1973
37	norme tecniche UNI 7129/92
38	norme UNI 7131/72
39	norme UNI 8723/86
40	D.M. 31.03.1984
41	D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
42	deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti"
43	D.L. 31.08.1987 n. 361, convertito in Legge 28.10.1987 n. 441
44	D.L. 28.11.1988 n. 511, convertito con modificazioni in Legge 27.01.1990 n. 20
45	Legge 146/94
46	Legge 833 del 1978 sul Servizio Sanitario Nazionale
47	Legge n. 615 del 13.07.1966, D.P.R. 22.12.1970 n. 1391 (art. 6)
48	D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s. m. ed int.
49	R.D. 09.04.1929 n. 994, Legge 169/89, Decreto n. 184/91 e Decreto 185/91
50	Legge Provinciale 27.02.1992 n. 4
51	L.R. 1/93
52	D.M. 16.02.1982
53	D.P.R. 27.04.55 n. 547
54	D.P.R. 07.01.56 n. 164
55	D.Lgs. 14.08.96 n. 493
56	D.Lgs. 14.08.96 n. 494
57	Decreti del Presidente della Giunta Provinciale di Trento n. 17 - 96/Leg. d.d. 14.09.1993; Decreti del Presidente della Giunta Provinciale di Trento n. 6 - 20/Leg. d.d. 21.03.1995; Decreti del Presidente della Giunta Provinciale di Trento 11 - 25/Leg. 07.09.1995.
58	D.P.R. 08.08.1994
59	D.M. 06.09.1994 n. 129
60	D.P.R. 303/1956
61	D.L. 30.12.1992 n. 533
62	Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1559 d.d. 17.02.1992 e deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 12258 d.d. 03.09.1993
63	Decreto del Ministero della Sanità n. 443 d.d. 21.12.1990
64	D.P.R. 547/55
65	Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 12513 d.d. 07.10.1994
66	D.P.R. 327/80

Comune di Caldes
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 2004

67	Elenco strutture di interesse veterinario: Macelli : D.L.vo286/94; Laboratori: sezionamento, lavorazione, preparazione prodotti di origine animale D.L.vo 286/94, 537/92, D.P.R. 227/92; Strutture per la produzione, il trattamento e la commercializzazione del latte e dei prodotti a base di latte: D.P.R. 54/97; mangimifici e magazzini per stoccaggio di alimenti zootecnici L. 281/63; Concerie: D.P.R. 320/54; Depositi e stabilimenti: D.L.vo 508/92.
----	--